SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero della sanità:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 24 aprile 2001.

Assegnazione alle università di borse di studio per le scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2000/2001.

01A5677

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 168

Ministero delle finanze

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

01A6117

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. **243.**

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 2, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative nella riunione del 12 aprile 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 ottobre 2000, n. 170/2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) Uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro dei lavori pubblici;

c) Ministero: il Ministero dei lavori pubblici;

d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici;

f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) la Segreteria del Ministro:

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica;

e) l'Ufficio stampa;

f) il Servizio di controllo interno;

g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto defi-

nisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

Art. 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali ed i servizi del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, nonché le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e comunitari, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità internazionale.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza Stato-regioni e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli Uffici dirigenziali generali del Ministero.

5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il Capo dell'Ufficio stampa svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. *(Comma non ammesso al* «Visto» *della Corte dei conti).*

3. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unità, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5.

Art. 5.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui all'articolo 2, lettere *f)* e *g)*, è stabilito complessivamente in novantasei unità comprensive delle unità addette al funzionamento degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determi-

nato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, nell'ambito del contingente complessivo di novantasei unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico non superiore a cinque, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

Art. 6.

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato fra operatori del settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro. Il responsabile della Segreteria tecnica è scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità ed esperienza adeguate alla funzione da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

5. I Capi degli uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

7. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera *f)* dell'articolo 2, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,

del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, il Segretario particolare del Ministro, i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, qualora scelti fra estranei alle pubbliche amministrazioni, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti di uffici dirigenziali generali aumentato fino al trenta per cento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, anche se estranei dell'amministrazione, quando il relativo contratto prevede un impegno a tempo parziale con il mantenimento, dei propri incarichi esterni e del relativo trattamento economico.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancia e della programmazione economica di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Art. 8.

Segreteria dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di novantasei unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri

per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 50% delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 10.

Norme finali

1. Gli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora conferiti a collaboratori esterni, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. È abrogato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 marzo 1997, n. 217, recante «Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 260

Registrato a seguito della deliberazione della sezione di controllo in data 31 maggio 2001, con esclusione dell'art. 4, comma 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si riporta l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione -

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».

— Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2, art. 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Per il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte di competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione e eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma estando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su riciesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, si veda nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150:

«6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993:

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche anunnistrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquenno in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione umversitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

Note all'art. 7:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 29 del 1993:

«1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) (omissis);

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

— Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 10 *(Partecipazione sindacale)*. — 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.».

01G0300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2001, n. **244.**

Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera *a)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 24, lettera *a)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Sentita l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia e del gas;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) Autorità, l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica e del gas istituita dal comma 1, dell'articolo 2 della legge;

c) Collegio, il presidente e i membri dell'Autorità;

d) Uffici, le unità organizzative previste dal regolamento di cui al comma 28 dell'articolo 2 della legge e successive modificazioni e integrazioni;

e) Provvedimenti individuali, gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi destinatari determinati;

f) Bollettino, il bollettino di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge;

g) Utenti, i destinatari di un servizio di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni;

h) Consumatori, gli utenti finali di un servizio di fornitura di energia elettrica o di gas, ovvero delle connesse prestazioni, in particolare sulla base di contratti per adesione;

i) Esercenti, i soggetti che producono, importano, esportano, trasmettono, trasportano, stoccano, distribuiscono o vendono energia elettrica o gas ovvero altri servizi connessi;

j) Associazioni di utenti o consumatori, ogni forma di organizzazione di utenti o consumatori in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità con il regolamento di cui al comma 23 dell'articolo 2 della legge.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti individuali o all'esercizio di poteri conoscitivi al fine di garantire la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione. Con riferimento alla medesima materia, per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'Autorità, qualora lo ritenga opportuno, definisce forme di introduzione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione degli atti normativi o degli atti a contenuto generale.

Art. 3.

Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita d'ufficio le competenze previste dalla legge.

2. Gli utenti, anche se esercenti, i consumatori, e le associazioni di utenti o consumatori, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, comma 12, lettera *m)*, della legge, presentano per iscritto il reclamo, l'istanza o la segnalazione all'Autorità, dopo che l'esercente interessato ha risposto allo stesso atto preventivamente proposto nei suoi confronti o, comunque, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla comunicazione del predetto atto all'esercente medesimo. La comunicazione a quest'ultimo è effettuata direttamente ai suoi uffici, che ne rilasciano ricevuta, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato. Il termine di trenta giorni per la presentazione del reclamo, dell'istanza o della segnalazione all'Autorità decorre dalla data della ricevuta o dell'avviso di ricevimento. L'atto può essere presentato contestualmente all'esercente e all'Autorità nel caso si riferisca a situazioni che possano cagionare pericolo di danni gravi e irreparabili.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono redatti in conformità ai modelli approvati dall'Autorità e contengono almeno i seguenti elementi:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede dell'istante;

b) indicazione della sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui all'articolo 1, lettera *j)*, quando l'istante è un'associazione;

c) indicazione dell'esercente e del contratto cui l'atto si riferisce;

d) descrizione dell'irregolarità lamentata con gli eventuali elementi di prova;

e) ragione che eventualmente giustifica la presentazione all'Autorità contestualmente alla presentazione all'esercente.

4. All'atto di cui al comma 2 è allegata copia della ricevuta o dell'avviso di ricevimento o della risposta dell'esercente. Sono allegate, altresì, l'eventuale documentazione atta a comprovare l'irregolarità e la copia del contratto o di altra documentazione ad esso relativa.

5. L'Autorità, qualora lo ritenga utile, può invitare gli autori dell'atto di cui al comma 2 e gli esercenti interessati ad esporre oralmente la propria posizione. Delle dichiarazioni è redatto verbale.

6. Quando l'atto di cui al comma 2 è irregolare o incompleto, gli uffici ne danno comunicazione all'istante entro quindici giorni, specificandone le ragioni ed assegnando un termine per la regolarizzazione o il completamento.

7. Se l'atto di cui al comma 2 risulta manifestamente infondato o, comunque, non diretto a dare impulso ad interventi di competenza dell'Autorità, ovvero se non è rispettato il termine per la regolarizzazione o il completamento o se l'istanza è stata nelle more soddisfatta dall'esercente, ne viene disposta l'archiviazione. Di quest'ultima è data comunicazione ai soggetti direttamente interessati.

Art. 4.

Avvio del procedimento

1. Il collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici, eventualmente a seguito degli atti di cui all'articolo 3, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità per l'esercizio delle competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di propria competenza.

2. La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro cui può essere richiesta l'audizione finale di cui al comma 5 dell'articolo 10, il termine di conclusione del procedimento.

3. La decisione di avvio del procedimento è comunicata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del procedimento ed agli altri soggetti che hanno presentato gli atti di cui all'articolo 3, contenenti elementi utili all'istruttoria, ed hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento.

4. Dell'avvio del procedimento è data, altresì, notizia con la pubblicazione della decisione sul bollettino o attraverso le ulteriori modalità anche telematiche, definite dall'Autorità con proprio regolamento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Possono partecipare al procedimento:

a) i soggetti ai quali è stata comunicata la decisione di avvio del procedimento;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo.

2. I soggetti di cui al comma 1, se non già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, possono chiedere di intervenire nel procedimento. Detta facoltà è esercitata con la presentazione all'Autorità, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento, di una richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati:

a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;

b) procedimento nel quale si intende intervenire;

c) interesse a base dell'intervento.

3. I soggetti che partecipano al procedimento possono:

a) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri;

b) accedere ai documenti inerenti il procedimento;

c) essere sentiti in un'audizione precedente la discussione finale avanti il Collegio.

Art. 6.

Attività istruttorie

1. A norma del comma 22 dell'articolo 2 della legge, le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità le notizie e le informazioni da questa richiesta ed a prestarle collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

2. Alle attività istruttorie di cui al comma precedente provvedono gli uffici, escluse quelle espressamente affidate al collegio con deliberazione dell'Autorità.

3. Possono essere acquisiti al singolo procedimento individuale gli elementi risultanti dalle audizioni periodiche disciplinate con regolamento dell'Autorità a norma dell'articolo 2, comma 23, della legge. Su tali elementi i soggetti intervenuti nel procedimento medesimo possono presentare memorie e controdedurre a norma dell'articolo 5, comma 3.

Art. 7.

Richieste di informazioni e documenti

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge, i provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti adottati dal Collegio a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera *g)*, e comma 20, lettera *a)*, della legge, sono comunicati con le modalità di cui all'articolo 11. Dette richieste indicano:

a) i fatti e le circostanze sui quali si chiedono i chiarimenti;

b) la finalità della richiesta;

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito il documento richiesto, termine che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste e deve tenere conto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità di trasmissione delle informazioni e la persona cui possono essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

2. I documenti, dei quali è richiesta l'esibizione, sono forniti in originale o copia attestata conforme all'originale da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa.

3. Le richieste di informazioni o di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 1. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente è redatto processo verbale, con le modalità di cui all'articolo 11. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, gli elementi forniti possono essere integrati nel termine a tale scopo fornito.

4. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti grava sui titolari dell'impresa, o loro rappresentanti, o su coloro che, per legge o per statuto, hanno la legale rappresentanza degli enti destinatari della richiesta.

Art. 8.

Accessi ed ispezioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge il Collegio può disporre, a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera *g)*, accessi ed ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza ed a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche è richiesta, preventivamente, l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità, incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione, vi procedono previa presentazione di copia di decisione del collegio di cui al comma precedente, nella quale sono precisati l'oggetto dell'accertamento, le sanzioni in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell'accesso o dell'ispezione, o di accedere alle richieste fondate sull'effettuazione dei controlli, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo ai fini del comma 2, l'opposizione alla richiesta di:

a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o da prescrizioni interne;

b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) esigenze di tutela del segreto industriale o aziendale, salvo che l'Autorità riconosca determinate esigenze segnalate al riguardo.

4. I funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione hanno il potere di:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine;

b) acquisire e controllare i documenti reperiti estraendone copia;

c) richiedere informazioni orali.

5. Nel corso dell'accesso o dell'ispezione, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza che tale facoltà comporti la sospensione dell'accesso o dell'ispezione.

6. Dell'attività svolta, delle dichiarazioni rese e dei documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

Art. 9.

Perizie e consulenze

1. Il Collegio può disporre perizie o consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento e particolarmente con riferimento all'accertamento della qualità dei servizi resi all'utenza.

2. Il provvedimento che dispone la perizia o la consulenza, nonché i risultati di queste ultime, sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 5, comma 3, ai soggetti che hanno diritto di intervenire nel procedimento.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, nominare un loro consulente tecnico, che può assistere alle operazioni e presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati.

Art. 10.

Audizioni

1. Il responsabile del procedimento può disporre audizioni di chi è intervenuto nel procedimento o può intervenirvi, nel rispetto delle esigenze di riservatezza delle imprese.

2. All'audizione possono intervenire i componenti il Collegio, che in tal caso ne assumono la presidenza; in caso diverso, le audizioni sono presiedute dal responsabile del procedimento, in caso di sua assenza o impedimento, da altro funzionario dell'Autorità a ciò incaricato dal responsabile dell'area o del servizio competente.

3. Possono partecipare all'audizione i soggetti ai quali è stata comunicata la decisione di avvio del procedimento e gli intervenienti nel procedimento, salvo che sussistano ragioni di tutela dell'interesse commerciale delle imprese. Possono essere disposte, in quest'ultimo caso, audizioni separate.

4. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di fiducia, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.

5. I soggetti che intendono chiedere di essere sentiti nell'audizione finale, di cui al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 5, devono farne domanda entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. L'audizione finale ha luogo avanti al Collegio nel giorno che è comunicato ai richiedenti ed a coloro che hanno titolo ad intervenirvi.

6. Delle audizioni è redatto processo verbale a norma dell'articolo 12 e può essere disposta, da chi ne assume la presidenza, la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.

Art. 11.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate a mano, con rilascio di ricevuta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma con avviso di ricevimento, telex, telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alla trasmissione di documenti da parte dell'Autorità, nonché alla trasmissione all'Autorità di documenti e richieste nel corso del procedimento.

3. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate nel recapito da questi soggetti indicato; all'esercente del servizio, la comunicazione è effettuata nell'ultima sede, residenza o domicilio conosciuti o comunque risultanti dai pubblici registri.

4. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà del loro reperimento, la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, può procedersi a mezzo di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale; in tale caso la comunicazione è effettuata, se possibile, anche ad almeno due soggetti direttamente individuabili.

Art. 12.

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all'operazione; nelle audizioni vi provvede il designato da chi presiede l'audizione medesima. Nel verbale sono riportate le operazioni compiute e le dichiarazioni espresse nel corso delle medesime da parte di chi vi assiste. Il verbale è sottoscritto da chi procede all'operazione e dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilità o di rifiuto a sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo. Copia del verbale è rilasciata, a domanda, agli intervenuti.

Art. 13.

Segreto d'ufficio

1. A norma dell'articolo 2, comma 10, della legge, i componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

2. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utiliz-

zate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, non ostano alla pubblicazione da parte dell'Autorità, o previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiono indicazioni tali da individuare i soggetti interessati.

Art. 14.

Accesso ai documenti

1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Se i documenti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti di impresa aziendali, commerciali, industriali, sono sottratti all'accesso. Se detti documenti forniscono la prova di un'infrazione o di un inadempimento o elementi di difesa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a detti elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi in essi contenuti, il responsabile del procedimento assicura il contraddittorio con il soggetto titolare dell'interesse alla riservatezza e adotta i necessari accorgimenti a tutela dell'interesse della riservatezza di persone e imprese.

5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di mero studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, a tutela dell'indipendenza di quest'ultimo e dell'interesse alla riservatezza di persone e imprese, nonché i documenti inerenti ai rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, gli altri Stati, le organizzazioni internazionali e le pubbliche amministrazioni, dei quali non sia stata da detti enti autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, devono presentare agli uffici un'apposita richiesta contenente l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti dei quali si richiede la sottrazione all'accesso, specificandone i motivi.

8. Nel caso di comunicazioni, informazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, le informazioni coperte da segreti di impresa aziendali, commerciali, industriali, possono essere presentate separatamente in allegato. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

9. Il responsabile del procedimento, se non ritiene sussistenti i motivi di riservatezza o segretezza addotti, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

10. Il responsabile del procedimento può disporre il differimento dell'accesso al fine di tutelare la riservatezza di persone e imprese, fino a quando sussiste tale interesse o fino a quando dell'atto cui l'accesso si riferisce è accertata la rilevanza ai fini della prova delle infrazioni o inadempienze contestate. Il differimento può essere disposto, in ogni caso, non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 16, comma 1.

11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, su cui il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Collegio.

12. Il Collegio determina, con deliberazione pubblicata nel bollettino, le generali modalità di esercizio del diritto di accesso ed i costi di riproduzione degli atti.

Art. 15.

Pareri e proposte dell'Autorità

1. I pareri dell'Autorità, nell'ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, sono resi sulla base degli elementi forniti dal richiedente oppure, ove necessario, sulla base degli elementi acquisiti con gli atti istruttori previsti dal presente regolamento. In quest'ultimo caso si applicano le norme del regolamento specificamente riguardanti l'atto istruttorio compiuto.

Art. 16.

Conclusione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale

1. L'Autorità comunica, con anticipo di almeno quindici giorni e tenuto conto del termine di conclusione del procedimento, le risultanze istruttorie e la data di conclusione del procedimento medesimo.

2. La comunicazione di cui al comma 1, può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa.

3. I soggetti intervenienti nel procedimento possono presentare memorie scritte e documenti fino a quindici giorni prima del termine di conclusione dell'istruttoria e possono chiedere l'audizione finale di cui all'articolo 10, comma 5, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. Scaduto il termine di conclusione dell'istruttoria, il Collegio adotta il provvedimento finale.

5. Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti intervenuti nel procedimento il provvedimento finale, che è, altresì, pubblicato nel bollettino entro venti giorni dall'adozione.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità cui proporre il ricorso, a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 33

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 2, comma 24, lettera *a)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, è riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promuovere le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 24, lettera *a)*, legge 14 novembre 1995, n. 481:

«24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contradditorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;».

Note all'art. 1:

— La legge 14 novembre 1995, n. 481 reca: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 481/1995:

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicaziom. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 481/1995:

«28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presesente articolo».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995:

«26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 23, della legge n. 481/1995:

«23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi».

Nota all'art. 2:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481:

«22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni».

— Per il testo dell'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettera *g)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481:

«12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:

a)-f) (omissis);

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con

livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h)*;».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 20, lettera *a)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481:

«20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni; ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 6.

— Pe ril testo dell'art. 2, comma 12, lettera *g)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, vedasi note all'art. 7.

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 48:

«10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481:

«25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.».

01G0299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 6 giugno 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della provincia autonoma di Bolzano gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Viste le note prot. n. 1094 dell'8 febbraio 2001 e prot. n. 1690 del 6 marzo 2001, con le quali la provincia autonoma di Bolzano ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visti i propri decreti in data 13 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2001 e 23 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2001 con i quali sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della provincia autonoma di Bolzano;

Vista la nota prot. n. 2940 del 18 aprile 2001, con la quale il presidente della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano ha segnalato la necessità di integrare il precedente elenco;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della provincia autonoma di Bolzano ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge

11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto del 29 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2001, è ulteriormente integrato con il seguente comune:

provincia di Bolzano: San Pancrazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Ministro: BIANCO

01A6833

DECRETO 6 giugno 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Viste le precedenti note prot. n. Ul.2001.0003843 del 23 gennaio 2001, Ul.2001.0006561 del 7 febbraio 2001, Ul.2001.0008818 del 15 febbraio 2001 e Ul.2001.0010826 del 27 febbraio 2001, con le quali la regione Lombardia ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visti i precedenti decreti in data 29 gennaio 2001, 13 febbraio 2001, 8 marzo 2001 e 23 marzo 2001, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001, n. 43 del 21 febbraio 2001, n. 68 del 22 marzo 2001 e n. 73 del 28 marzo 2001 con i quali sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della regione Lombardia;

Vista la nuova nota prot. n. Ul.2001.0022105 del 2 maggio 2001, con la quale la regione Lombardia ha comunicato che il comune di Cigognola, in provincia di Pavia, possiede i requisiti necessari per il riconoscimento di «comune gravemente danneggiato»;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione dei precedenti decreti di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativi alla regione Lombardia;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della regione Lombardia ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365 allegato al proprio decreto del 29 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2001, è ulteriormente integrato con il seguente comune:

provincia di Pavia: Cigognola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Ministro: BIANCO

01A6834

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 maggio 2001.

Rideterminazione del contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative della riapertura della Basilica di San Francesco d'Assisi e delle porte della città.

IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VI - UFFICIO VIII

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire centomila;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 1999, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative della riapertura della basilica di San Francesco d'Assisi e delle porte della città;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1999, concernente le modalità di cessione ed il contingente delle suddette monete;

Vista la nota ZRP n. 228/01 del 10 aprile 2001 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato il numero delle monete cedute entro il termine stabilito;

Considerato che risultano vendute 5.047 monete, si ritiene opportuno limitare a tale quantitativo il contingente delle stesse;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative della riapertura della Basilica di San Francesco d'Assisi e delle porte della città, già fissato all'art. 1 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, citato nelle premesse, viene rideterminato in L. 504.700.000, pari a n. 5.047 pezzi.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2001

Il dirigente generale: CARPENTIERI

01A6974

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Vista la domanda con la quale la sig.ra Torres Alayo Patricia Geraldine ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in data 25 agosto 2000 presso la Universidad Naciobal di Trujillo (Perù) della sig.ra Torres Alayo Patricia Geraldine nata a Trujillo (Perù) il giorno 21 novembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Torres Alayo Patricia Geraldine è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6605

DECRETO 24 maggio 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto 22 febbraio 1999.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999 con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene, fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate in data 8 gennaio 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifica delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale San Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene fegato e pancreas da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, il seguente sanitario:

dott. Casaccia Marco ricercatore universitario presso la divisione di chirurgia generale e dei trapianti d'organo dell'azienda ospedaliera «Ospedale San Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Liguria non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale San Martino di Genova» e cliniche universitarie convenzionate è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A6756

DECRETO 31 maggio 2001.

Modificazioni al decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito ai valori dei limiti di concentrazione fissati per alcune sostanze elencate nell'art. 6 del sopracitato decreto n. 542/1992;

Ravvisata la necessità di dover procedere ad una modifica dei suddetti limiti in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea;

Acquisito il parere della Commissione europea in ordine ai valori dei limiti proposti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 16 maggio 2001;

In attesa che la Commissione europea adotti la specifica direttiva attualmente in discussione relativa all'individuazione delle sostanze indesiderabili ed i loro limiti di concentrazione massimi ammissibili;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri il cui tenore massimo ammissibile è a fianco indicato:

1) cianuri: 0,01 mg/l CN;

2) fenoli (esclusi quelli naturali che non reagiscono al cloro): assenti al limite di rilevabilità del metodo;

3) agenti tensioattivi (MBAS anionici): assenti al limite di rilevabilità del metodo;

4) oli minerali -idrocarburi disciolti o emulsionati: assenti al limite di rilevabilità del metodo;

5) idrocarburi aromatici policiclici: assenti al limite di rilevabilità del metodo;

6) pesticidi e bifenili policlorurati: assenti al limite di rilevabilità del metodo;

7) composti organoalogenati che non rientrano nella voce n. 6: assenti al limite di rilevabilità del metodo;

8) arsenico: 0,05 mg/l, calcolato come As totale;

9) bario: 1 mg/l;

10) borati: 5 mg/l, calcolato come B;

11) cadmio: 0,003 mg/l;

12) cromo: 0,05 mg/l, calcolato come cromo totale;

13) mercurio: 0,001 mg/l;

14) manganese: 2 mg/l;

15) nitrati: 45 mg/l NO_3; 10 mg/l per acque destinate all'infanzia;

16) nitriti 0,02 mg/l NO_2;

17) piombo: 0,01 mg/l;

18) rame: 1 mg/l;

19) selenio: 0,01 mg/l.

L'assenza dei parametri elencati dal punto 2 al punto 7, deve essere stabilita facendo riferimento ai metodi pubblicati nell'ultima edizione degli "Standard methods for the examination of water and wastewater" dell'American Public Health Association».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

01A6757

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 maggio 2001.

Gestione sperimentale della pesca dei cannolicchi nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;

Viste la proposta del comitato di coordinamento, di cui all'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, formulata nella riunione del 19 febbraio 2001 intesa ad ottenere la gestione sperimentale della pesca dei cannolicchi nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 9 aprile 2001, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999, è aggiunto il seguente comma:

«3. dalla data di pubblicazione del presente decreto è consentita la gestione sperimentale della pesca dei cannolicchi nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia».

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1 del presente provvedimento è competente il comitato di coordinamento di cui all'art. 2, punto 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A6754

DECRETO 25 maggio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio «Ente tutela vini di Toscana», costituito per la tutela della I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano», e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata indicazione geografica tipica.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 3 novembre 1998 dal consorzio «Ente tutela vini di Toscana», costituito per la tutela della I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano», con sede in Firenze, via de' Serragli n. 133, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 27 luglio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della indicazione geografica di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata indicazione geografica tipica, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio «Ente tutela vini di Toscana», costituito per la tutela della I.G.T. dei vini «Toscana» o «Toscano»,con sede in Firenze, via de' Serragli n. 133, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 27 luglio 2000.

Art. 2.

Il consorzio «Ente tutela vini di Toscana»,e incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla I.G.T. «Toscana» o «Toscano», nonchè di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio «Ente tutela vini di Toscana» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A6604

DECRETO 13 giugno 2001.

Designazione del «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino siciliano».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino siciliano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla regione siciliana del «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» quale autorità pubblica da designare per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Visto il piano di controllo predisposto dal «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti la designazione di autorità pubbliche di controllo di cui all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione del «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» quale autorità pubblica per l'espletamento dei controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino siciliano»;

Decreta:

Art. 1.

Il «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia», con sede in viale Europa, 134/*bis* - 97100 Ragusa, è designato quale autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pecorino siciliano», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107/96.

Art. 2.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Pecorino siciliano».

Art. 3.

L'autorità pubblica designata «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Pecorino siciliano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

La designazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, l'autorità pubblica di controllo «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

Il «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» comunica con immediatezza, e comunque con

termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino siciliano» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

Il «Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Pecorino siciliano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino siciliano».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A6875

DECRETO 14 giugno 2001.

Fermo tecnico della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale si affida al locale consorzio - CO.GE.MO., la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pesaro;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1999 recante la «disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Pesaro», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la proposta formulata dal CO.GE.MO. di Pesaro, da ultimo con nota in data 24 maggio 2001, relativamente al fermo tecnico di pesca per il corrente anno per le unità autorizzate alla pesca dei molluschi nell'ambito del compartimento marittimo di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel compartimento marittimo di Pesaro il fermo tecnico delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, previsto per almeno due mesi, compresi tra aprile ed ottobre, dall'art. 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, è fissato per l'anno in corso, dal 15 giugno al 15 agosto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2001

Il direttore generale reggente: AULITTO

01A6977

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 aprile 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, a favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre 15 anni.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DELL'AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della legge suindicata, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Tenuto conto che, in base alla norma citata, il finanziamento quindicennale è da ripartire tra le regioni e le province indicate, secondo un piano adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Tenuto conto che la provincia autonoma di Bolzano non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del finanziamento previsto dalla richiamata norma e che, pertanto, lo stesso è stato proporzionalmente ripartito tra gli altri enti beneficiari, così come dagli stessi richiesto nella riunione dell'11 maggio 2000;

Considerato che detto piano di ripartizione è stato adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 014/TPL del 20 marzo 2001;

Visto il decreto del capo del Dipartimento trasporti terrestri n. 1279 del 30 marzo 2001 con il quale è affidata al capo dell'unità di gestione APC, per l'anno 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 7056;

Vista la nota del Dipartimento trasporti terrestri - unità di gestione APC - APC1 n. 2300/TPL del 13 dicembre 2000, indirizzata all'ufficio centrale di bilancio con la quale è stata chiesta l'eliminazione dal conto residui 2000 della somma di lire 20 miliardi sul corrispondente capitolo 7056 e la conseguente reiscrizione nella competenza dell'esercizio finanziario 2015;

Visto il parere espresso dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota n. 0001910/E del 1° agosto 2000 in ordine alle modalità di attuazione del finanziamento di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 472/1999;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, si autorizza l'impegno di L. 20.000.000.000 sul capitolo 7056 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'unità previsionale di base 2.2.1.5. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015 a favore delle regioni a Statuto speciale e della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2.

Per le medesime finalità, si autorizza il pagamento della somma di L. 20.000.000.000, per l'anno finanziario 2001, sul capitolo 7056 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'unità previsionale di base 2.2.1.5. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto ministeriale n. 014/TPL del 20 marzo 2001.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni ente intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuno di essi:

Friuli-Venezia Giulia	3.274.800.000	c/c 22714
Sardegna	4.123.200.000	c/c 22709
Sicilia	9.899.600.000	c/c 22721
Valle d'Aosta	1.232.600.000	c/c 22719
Provincia Aut. Trento	1.469.800.000	c/c 22715
Totale . . .	20.000.000.000	

Roma, 3 aprile 2001

Il direttore: RICOZZI

01A6874

DECRETO 31 maggio 2001.

Recepimento della decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE della commissione del 17 ottobre 1996, recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate, dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 8 agosto 1977, n. 572, recante norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 77/311/CEE del consiglio, relativo alla omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda il livello sonoro all'orecchio del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1997, di recepimento della decisione adottata dalla commissione in data 17 ottobre 1996, recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998;

Vista la decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 22 del 27 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE del 17 ottobre 1996 recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del consiglio relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote;

ADOTTA

il seguente decreto:

Recepimento della decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000 che modifica la decisione 96/627/CE della commissione del 17 ottobre 1996 recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1997, è sostituito dal seguente:

«2. Il periodo transitorio di cui all'art. 1, capoverso 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, scade:

il 1° ottobre 2001, per tutti i nuovi tipi di trattori;

il 1° ottobre 2003, per tutti i trattori nuovi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

01A6989

DECRETO 1° giugno 2001.

Recepimento della rettifica alla direttiva 1997/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 2000, con il quale è stata attuata nell'ordinamento interno la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro le emissioni di inqui-

nanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

Vista la rettifica alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 304 del 5 dicembre 2000;

ADOTTA

il seguente decreto:

Recepimento della rettifica alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

Art. 1.

1. La tabella del punto 4.2.3. dell'allegato I al decreto ministeriale 20 dicembre 1999, è modificata come segue:

il valore «7.0», indicato nella seconda casella della colonna «Ossidi di azoto», è sostituito dal valore «6.0».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2001

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

01A6990

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 maggio 2001.

Modificazioni al decreto 26 marzo 2001 concernente il riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà Valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2001 concernente il riconoscimento e di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà Valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449;

Visto l'art. 1 del suddetto decreto, relativo ai titoli rilasciati dalla facoltà Valdese di teologia e, in particolare, il secondo comma ove sono indicati i titoli accademici definiti nei regolamenti della facoltà;

Considerato che nel citato secondo comma non sono stati indicati i «diplomi in teologia» quali titoli rilasciati dalla facoltà Valdese;

Ritenuto pertanto di dover integrare il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 nel senso che la facoltà Valdese di teologia rilascia i «diplomi in cultura teologica» ed i «diplomi in teologia»;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 è modificato e integrato come di seguito indicato:

«Si intendono per lauree i titoli accademici definiti nei regolamenti della facoltà "licenze in teologia" (sino all'anno accademico 1986-87) e "lauree in teologia" (dall'anno accademico 1987-88) e per i diplomi i titoli accademici definiti nei regolamenti della facoltà "diplomi in cultura teologica" e "diplomi in teologia"».

Roma, 24 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A6700

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2001.

Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concernente l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E LA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

La citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il piano di riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti di programma;

Il piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attività sostitutive di quelle dismesse o in via di dismissione, nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione o di riconversione;

La legge 30 luglio 1990, n. 221, ed in particolare l'art. 9, prevede l'erogazione di contributi per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, stabilisce gli elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per attività sostitutive di quelle minerarie;

Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi mineraria ed i comuni in esse compresi;

Il piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la promozione di nuove attività sostitutive e di opere di recupero ambientale dei compendi immobiliari ex minerari, con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie;

Visti:

I quattro accordi di programma stipulati il 28 ottobre 1996, il 31 dicembre 1996, il 1° ottobre 1999 ed il 29 dicembre 1999, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna in materia di contributi per attività sostitutive di quelle minerarie nei bacini minerari dichiarati di crisi;

I quattro accordi di programma stipulati il 31 dicembre 1996, il 23 dicembre 1997, il 28 dicembre 1998, ed il 29 dicembre 1999, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna in materia di contributi per recupero ambientale dei compendi immobiliari ex minerari nei predetti bacini ex minerari;

L'accordo di programma stipulato il 31 dicembre 1996, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna in materia di contributi per riabilitazione ambientale delle aree ex minerarie;

Considerato che:

Nelle fasi delle istruttorie per la gestione dei contributi di cui agli accordi di programma sopra citati, sono stati rilevati errori materiali riguardanti elementi riferentisi ai soggetti giuridici interessati dai relativi benefici, agli esatti importi di detti benefici, nonché ad altri dati comunque esattamente considerati nelle preventive istruttorie di valutazione e conformemente risultanti nelle documentazioni in atti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

L'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propria nota di osservazione n. 21, in data 3 febbraio 2000, ha altresì rilevato la necessità di provvedere — nei casi dallo stesso ufficio rilevati — mediante rettifica da operare con specifico accordo di programma;

È necessario pertanto provvedere alla rettifica dei cennati errori materiali, al fine del corretto prosieguo della gestione dei contributi concessi;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per rettificare gli errori materiali riscontrati in sede di istruttoria gestionale dei contributi di cui agli accordi di programma citati nelle premesse, riguardanti elementi costitutivi ai fini del corretto prosieguo della gestione dei contributi concessi.

Art. 2.

Alla premessa dell'accordo di programma in data 29 dicembre 1999, in materia di contributi per recupero ambientale dei compendi immobiliari ex minerari nei

bacini ex minerari, sub lettera *f)* dell'elenco dei programmi di recupero risultati ammissibili, in luogo di «L. 609.609.000», leggasi: «L. 535.007.000».

Art. 3.

In caso di rilevamento di ulteriori errori materiali successivo alla sottoscrizione del presente atto, nonché ove si presentasse la necessità di apportare modifiche ad atti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui i predetti accordi di programma costituiscono i presupposti, lo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna convengono, fin da ora e senza necessità di ulteriori atti congiunti, la possibilità di rettifica diretta da parte dello stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa mera formale comunicazione all'ente regionale.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna
FLORIS

01A6699

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceat Bolton Cavi, unità di stabilimento e uffici amministrativi di Frosinone. (Decreto n. 29788).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Ceat Bolton cavi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 16 novembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 agosto 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceat Bolton cavi, con sede in Milano, unità di stabilimento e uffici amministrativi di Frosinone, per un massimo di sessanta unità lavorative per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 28 febbraio 2001.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6394

DECRETO 11 aprile 2001.

Estenzione della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore di un lavoratore dipendente dalla S.p.a. Cereal Puglia, unità di Barletta. (Decreto n. 29789).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della Cereal Puglia S.p.a. società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 aprile 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 21350 del 18 settembre 1996 di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 legge n. 223 del 23 luglio 1991 in favore di un massimo di ventotto dipendenti;

Considerato che il sig. Michele Di Leo, già dipendente dalla predetta S.p.a., è stato licenziato in data 28 giugno 1993;

Visto il ricorso presentato dal citato lavoratore avverso il suindicato licenziamento, ritenuto illegittimo;

Vista la sentenza del tribunale di Trani n. 352 dell'8 aprile 1999 depositata in cancelleria il 4 novembre 1999, che, in grado di appello, dichiarava illegittimo il licenziamento ed ordinava al curatore fallimentare di reintegrare il Di Leo nel suo posto di lavoro presso l'azienda predetta;

Vista la nota del 19 febbraio 2001 con la quale il curatore fallimentare della fallita Cereal Puglia S.p.a. ha avanzato istanza per estendere al predetto dipendente il decreto ministeriale n. 21350 del 18 settembre 1996;

Ritenuto, quindi, di dover reintegrare il sig. Di Leo Michele nel numero dei lavoratori della fallita Cereal Puglia S.p.a. aventi diritto ad usufruire del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1996 al 22 aprile 1997;

Decreta:

Per le considerazioni in premessa esplicitate, il trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposto con il decreto ministeriale n. 21350 del 18 settembre 1996, per il periodo dal 23 aprile 1996 al 22 aprile 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso in favore del dipendente Di Leo Michele.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale al lavoratore interessato, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6393

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione della prosecuzione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. MVO Group, unità di San Bernardo di Ivrea. (Decreto n. 29795).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopraci-

tata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. MVO Group;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, della ditta S.p.a. MVO Group, con sede in Ivrea (Torino), unità di San Bernardo di Ivrea (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6395

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Fonderie Pisano & C., unità di Salerno. (Decreto n. 29796).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999;

Visto il decreto direttoriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Fonderie Pisano & C.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Fonderie Pisano & C., con sede in Salerno, unità di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6392

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Mariano Campanile, unità di Napoli. (Decreto n. 29797).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002, dalla ditta S.r.l. Mariano Campanile;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 marzo 2001 all'11 marzo 2002, della ditta S.r.l. Mariano Campanile con sede in Napoli, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6391

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, primo comma, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso nella riunione del 4 aprile 2001.

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Natural 2000» a r.l, con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ennio Vincenti, in data 3 febbraio 1979, repertorio n. 17316, registro società 2548, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 528;

società cooperativa «Monte Tre Croci» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Franchi Mario, in data 3 marzo 1962, repertorio n. 3036, registro società n. 863, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 264.

società cooperativa «Il Pentagono» a.r.l., con sede in S. Egidio alla Vibrata, costituita a rogito notaio Ciampini Biagio, in data 21 marzo 1989, repertorio n. 34397, registro società 8772, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 1037;

società cooperativa «Stadium» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Antonio Albini, in data 27 aprile 1984, repertorio 40594, registro società 4484, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 773.

Teramo, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: DE PAULIS

01A6599

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «ACLI Sport Lazio», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «ACLI Sport Lazio», con sede in Roma, costitutita per rogito notaio Intersimone Giorgio, in data 7 ottobre 1980, repertorio n. 16246, registro società 6085/80, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26249/181766.

Il presente decreto verrà tresmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6601

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Mocambo Film», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, società cooperativa «Mocambo Film», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Colalelli Gilberto, in data 3 novembre 1980, repertorio n. 55607, registro società 6119/80, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26366/182958.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6602

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cultura e ambiente», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, società cooperativa «Cultura e ambiente», con sede in Roma, costitutita per rogito notaio Colalelli Gilberto, in data 28 giugno 1985, repertorio n. 83748, registro società 7840/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29062/214259.

Il presente decreto verrà tresmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6603

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Fazenda», in Bracciano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, società cooperativa «La Fazenda», con sede in Bracciano, costitutita a rogito notaio Cimmino Tullio, in data 27 febbraio 1997, repertorio n. 12632, registro società 260736/97, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34945/279709.

Il presente decreto verrà tresmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6606

DECRETO 10 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.G.E. 5 Lune», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile.

Visto il parere dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, società cooperativa «C.A.G.E. 5 Lune», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ebner Francesco, in data 15 novembre 1984, repertorio 3681, registro società n. 605/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28679/209701.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: CORSI

01A6832

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della lege 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perchè non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 22 marzo 2001;

Decreta:

Lo scioglimento d'autorità *ex* art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa mista «A.C.M.» a r.l., con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Roberta Notaro in data 17 maggio 1996, repertorio 60, registro società 169513, tribunale di Lamezia Terme - B.U.S.C. n. 3257/280553;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Muratori Calabria» a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Antonio Ruscio in data 27 luglio 1978, repertorio 6432, registro società 2332, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 1386/161660;

3) società cooperativa mista «Radio Pulsar» a r.l., con sede in Badolato, costituita il 6 gennaio 1979, per rogito notaio Edda Rao, repertorio 2040, registro società 2382, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 1473/164919;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Datacoop» a r.l., con sede in Lamezia Terme, costituita l'11 luglio 1988, per rogito notaio Francesco Notaro, repertorio 57900, registro società 1838, tribunale di Lamezia Terme - B.U.S.C. n. 2587/236582;

5) società cooperativa sociale «Bok Diom» a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri, in data 14 febbraio 1996, repertorio 100227, registro società 58657, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 3159/274818;

6) società cooperativa mista «Mediacoop» a r.l., con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Iadvida Palange in data 9 ottobre 1996, repertorio 213100, registro società 171147, tribunale di Lamezia Terme - B.U.S.C. n. 3211/276493;

7) società cooperativa mista «Bimba» a r.l., con sede in Zagarise, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri, in data 20 giugno 1996, repertorio 101666, registro società 170112, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 3204/276486;

8) società cooperativa di credito «Finanziaria artigiana e rurale» a r.l., con sede in Miglierina, costituita per rogito notaio Marcello Gualtieri, in data 2 maggio 1968, repertorio 79110, registro società 1447, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 679/105443;

9) società cooperativa di mista «Lavoratori uniti Settingiano» a r.l., con sede in Settingiano, costituita per rogito notaio Agapito Rosaria, in data 7 dicembre 1994, repertorio 46538, registro società 6778, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 3099/270557;

10) società cooperativa di mista «Turistica Calabrese» a r.l., con sede in Soverato, costituita per rogito notaio Vincenzo Gallelli, in data 5 agosto 1954, repertorio 10029, registro società 998, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 102/48997;

11) società cooperativa di pesca «Antonio Lazzaro» a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Antonio Fiorentino, in data 29 settembre 1945, repertorio 11692, registro società 736, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 486/5930;

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Co.La.P.» a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri, in data 28 marzo 1985, repertorio 18254, registro società 3900, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 2164/221929;

13) società cooperativa di consumo «La Popolare» a r.l., con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Galati Fortunato, in data 4 giugno 1977, repertorio 93656, registro società 442, tribunale di Lamezia Terme - B.U.S.C. n. 1257/153081;

14) società cooperativa agricola «Nature» a r.l., con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Francesco Notaro, in data 11 novembre 1992, repertorio 74875, registro società 2552, tribunale di Lamezia Terme - B.U.S.C. n. 2898/261456;

15) società cooperativa di produzione e lavoro «Soges» a r.l., con sede in Andali, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale, in data 24 settembre 1987, repertorio 12008, registro società 4872, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 2510/231540;

16) società cooperativa di produzione e lavoro «Calabria Interprof» a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Aida Greco, in data 29 luglio 1977, repertorio 48, registro società 2173, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 1272/173251;

17) società cooperativa agricola «Magliacane» a r.l., con sede in Botricello, costituita per rogito notaio Michele Facchini, in data 20 marzo 1973, repertorio 13776, registro società 1689, tribunale di Catanzaro - B.U.S.C. n. 834/124124;

18) società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Maria del Corazzo» a r.l., con sede in Carlopoli, costituita per rogito notaio Fortunato Galati, in data 18 dicembre 1985, repertorio 104528, registro società 1369, tribunale di Lamezia Terme - B.U.S.C. n. 2218/216027.

Catanzaro, 16 maggio 2001

Il direttore provinciale: MACCHIONE

01A6600

DECRETO 21 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2544, primo comma, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale del comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 4 aprile 2001 trasmesso con nota n. 2133 del 19 aprile 2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

«Primavera» a r.l., con sede in Albenga (Savona), via Genova n. 123-2, posizione B.U.S.C. n. 1106/277788, registro imprese n. 46867;

«La Fattoria» a r.l., con sede in Cisano sul Neva (Savona), località Giai, fraz. Cenesi, posizione B.U.S.C. n. 1078/270281, registro imprese n. 14510;

«Consumo fra lavoratori di Roccavignale» a r.l., con sede in Roccavignale (Savona), posizione B.U.S.C. n. 491/18799, registro imprese n. 1194;

«Tecnoimpianti società cooperativa di produzione e lavoro» a r.l., con sede in Savona, Vico Crema n. 7/3, posizione B.U.S.C. n. 937/224269, numero registro imprese 11539.

Savona, 21 maggio 2001

Il direttore reggente: SAVOIA

01A6607

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Matelicesi Co.P.A.M.» a r.l., in Matelica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, senza nomina di liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «Matelicesi Co.P.A.M.» a r.l., con sede in Matelica, piazza E. Mattei n. 22, risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Matelicesi Co.P.A.M.» a r.l., con sede in Matelica, piazza E. Mattei n. 22, costituita per rogito notaio Alessandrini Calisti Claudio in data 3 febbraio 1975, repertorio n. 7835, registro imprese n. 349, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 31 maggio 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A6753

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 24 maggio 2001.

Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali di sicurezza). (Determinazione n. 13/2001).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Con alcuni esposti, pervenuti a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono stati segnalati, da più soggetti operanti nel settore degli appalti finalizzati all'impiego di barriere di sicurezza stradali, fenomeni di turbative delle gare riguardanti tali tipi di opere.

Svolti gli accertamenti preliminari, nell'audizione del 31 maggio sono stati sentiti i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'ANAS, dell'Autostrade S.p.a., della F.I.N.C.O., del Centro prove per barriere di sicurezza di Anagni e dell'ANCE.

È stato quindi acquisito il voto n. 164 reso nell'adunanza del 14 giugno 2000 della 1ª e 5ª, a sezioni riunite, del consiglio superiore dei lavori pubblici, in merito alla «gestione del Centro prove di Anagni da parte della Società autostrade S.p.a.». Considerate le attuali condizioni operative del Centro e la compatibilità dei diversi ruoli ricoperti dalla Società autostrade S.p.a. in questo settore, nel voto viene espresso parere di revoca dell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale n. 2344 del 16 maggio 1996 alla Società autostrade per l'esecuzione di prove di crash, ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 223 del 18 febbraio 1992.

Premesse.

1. Ai fini dell'esame della questione giova premettere che l'attuale quadro normativo di riferimento scaturisce dall'esigenza di sicurezza affermata dal nuovo codice della strada e dall'intento di assicurare alle pubbliche amministrazioni, e in generale agli enti proprietari delle strade, la fornitura e messa in opera di barriere stradali di sicurezza prodotte a regola d'arte secondo standards di sicurezza predeterminati, suffragati da supporti scientifici sicuramente perfettibili, ma dal valore sostanziale indiscusso.

Il Ministero dei lavori pubblici, adottando con il decreto ministeriale n. 223 del 18 febbraio 1992 il «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego» di detti prodotti, ha per la prima volta regolamentato la materia dei sistemi di contenimento dei veicoli su strada, prima di allora priva di una disciplina sistematica.

Le norme richiamate prevedono, infatti, che i progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato riguardante i tipi di barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse.

Analoga progettazione deve essere svolta in occasione anche dell'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in situazione pericolosa.

Il citato decreto ministeriale n. 223 prevede inoltre che le barriere di sicurezza siano realizzate con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica (omologazione), rilasciato dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, in rispondenza alle istruzioni tecniche allegate allo stesso decreto, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ai fini dell'omologazione le barriere stradali di sicurezza sono state classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti.

Per l'omologazione è prevista la verifica sperimentale dei dispositivi attraverso prove di crash da effettuare presso specifici istituti che, peraltro, vennero per la prima volta a ciò autorizzati solo nell'anno 1996.

I tipi di barriere ritenuti idonei sono inseriti in un catalogo contenente le indicazioni di impiego. La redazione e l'aggiornamento del catalogo sono affidati all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che pubblica gli atti con i quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe.

In rapporto alle esperienze maturate, alle attuali esigenze del traffico e alle più recenti acquisizioni tecnologiche, il regolamento è stato successivamente aggiornato ed integrato con il decreto ministeriale del 15 ottobre 1996, la circolare n. 4622 del 15 ottobre 1996, il decreto ministeriale 3 giugno 1998 e da ultimo con il decreto ministeriale 11 giugno 1999.

Con la nuova regolamentazione è stata, peraltro, introdotta una nuova classificazione delle barriere e dei dispositivi di ritenuta speciali, che ha reso necessario un adeguamento della produzione con la necessità per le imprese produttrici di ripetere e/o integrare le prove di crash già effettuate presso gli istituti autorizzati.

È stata altresì estesa la possibilità di richiedere l'omologazione di prodotto anche a soggetti non produttori (c.d. promotori).

In attesa della piena operatività delle disposizioni del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, per evitare che le gare andassero deserte, con il decreto ministeriale del 3 giugno 1998 è stato tuttavia previsto che le stazioni appaltanti potessero richiedere nei capitolati speciali, assumendo quale riferimento le istruzioni tecniche allegate allo stesso decreto ministeriale, determinate specifiche tecniche delle barriere e che i prototipi delle barriere stesse fossero preventivamente sottoposti a prove presso i laboratori abilitati.

Per evitare che gli sforzi sino ad allora compiuti dai produttori per adeguare i propri prodotti alle precedenti istruzioni tecniche approvate con il decreto ministeriale del 15 ottobre 1996 andassero comunque perduti, con il decreto ministeriale dell'11 giugno 1999 è stato previsto in via transitoria (fino a due anni dalla pubblicazione dello stesso decreto e sempre che le disposizioni del decreto ministeriale 18 febbraio 1992 non abbiano acquistato efficacia operativa) che gli enti appaltanti ai fini della partecipazione alle gare dovessero considerare valide le certificazioni di prova eseguite secondo le precedenti istruzioni tecniche, qualora integrate dalla prova di crash eseguita con autovettura ... con le modalità indicate nelle nuove istruzioni tecniche e corredate da apposita dichiarazione rilasciata dall'ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione stradale, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda di omologazione nei termini previsti dall'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 3 giugno 1998.

2. Nonostante gli ultimi provvedimenti di cui si è fatto cenno, lo svolgimento delle gare per la fornitura e la messa in opera delle barriere di sicurezza risulta fortemente condizionato dalla scarsa disponibilità sul mercato di prodotti idonei.

Ed invero i tipi di barriera già omologati, da notizie fornite dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (dati giugno 2000) sono solo sei, mentre risultano tuttora avanzate richieste di omologazione per 60 tipi di barriere.

In mancanza di tipi omologati, si è consentita — come già detto — la presentazione di idonee certificazioni di crash test da parte anche di soggetti non produttori.

Queste prove, del tipo prescritto ai fini dell'omologazione, rappresentano, nell'attuale regime transitorio, l'elemento essenziale per la partecipazione alle gare, cosicché la certificazione da parte del laboratorio delle prove effettuate consente l'accesso al mercato, ma costituisce al tempo stesso il punto critico del sistema come si dirà in seguito.

D'altra parte non si può non rilevare che le prescrizioni relative alle modalità tecniche di svolgimento delle prove, dettate dalla delicatezza del bene oggetto di tutela, ha determinato, e determina, una notevole selezione dei soggetti presenti sul mercato.

Le imprese tecnicamente più evolute, pur tra le difficoltà causate dalla disponibilità dei campi prova, hanno eseguito o almeno programmato l'esecuzione, presso gli istituiti autorizzati, di prove di crash adeguando i propri prodotti ai requisiti richiesti dalle nuove norme.

3. Le richiamate circostanze, che caratterizzano il settore dei dispositivi di sicurezza, producono effetti limitativi della libera concorrenza negli appalti di forniture e condizionano l'aggiudicazione anche degli stessi appalti dei lavori.

La partecipazione agli appalti di lavori pubblici comprendenti anche la fornitura e la posa in opera delle barriere da parte di operatori non produttori di tali dispositivi, è, come già detto, condizionata dalla disponibilità delle certificazioni di prova che vanno esibite all'atto della gara medesima.

Essendo tali certificazioni disponibili in numero limitato presso un numero ristretto di produttori, ne deriva che questi ultimi possono condizionare la partecipazione alle gare dei soggetti qualificati all'esecuzione dei lavori e alla posa in opera delle barriere, fornendo o meno la certificazione.

Considerazioni.

Gli esiti degli accertamenti svolti e i contributi forniti dagli operatori del settore che hanno partecipato all'audizione del 31 maggio 2000 hanno confermato nella sostanza gli elementi e le circostanze evidenziate nelle premesse e inducono a ritenere che la normativa in tema di barriere, ha trovato solo parziale e limitata applicazione con effetti distorsivi della concorrenza.

Appare pertanto indispensabile che gli organi ministeriali competenti intensifichino la loro azione e che, anche mediante idonea regolamentazione, imprimano alle procedure, specie quelle di valutazione tecnica delle prove, la necessaria accelerazione eliminando ogni causa di intralcio o di appesantimento nello svolgimento delle prove medesime e dell'istruttoria della richiesta di omologazione.

Vanno, perciò, definiti chiari e univoci criteri, i quali consentano l'obiettiva e pronta esecuzione delle prove di crash, l'obiettiva e pronta valutazione dei documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti e la loro omologazione.

Circa gli elementi critici del sistema si deve rilevare quanto segue:

A) autonomia ed indipendenza dei centri prova per barriere di sicurezza stradali.

La dipendenza dell'unico istituto italiano autorizzato all'esecuzione delle prove di crash dalla Società autostrade costituisce un elemento critico del procedimento che condiziona, in particolare nel periodo transitorio fino all'omologazione, l'accesso alle gare delle ditte installatrici.

Il consiglio superiore dei lavori pubblici nel richiamato parere ha ritenuto opportuna la revoca dell'autorizzazione già concessa con decreto ministeriale n. 2344 del 16 maggio 1996 alla Società autostrade, in quanto il fatto che questa società è, oltre che stazione appaltante, anche promotore di omologazione di prodotto, determina il venir meno delle condizioni di terzietà ed indipendenza del centro prove, il quale è una struttura della medesima società.

La questione è attualmente all'esame del Ministero dei lavori pubblici per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Al riguardo và rilevato che l'eventuale revoca dell'abilitazione concessa all'unica struttura esistente in Italia, non potrà che provocare gravi ostacoli al completamento delle procedure avviate per la normativa emanata con l'inevitabile accentuarsi dei contenziosi già in atto.

Inoltre la necessità di dover ricorrere agli altri due laboratori attualmente riconosciuti, in Francia e in Germania, potrà avere importanti effetti negativi per la competitività delle ditte italiane per i conseguenti maggiori oneri rispetto alla concorrenza estera.

È perciò di tutta evidenza la necessità di una soluzione diversa del problema che risponda alle esigenze evidenziate.

Idonea a questo fine sarebbe la costituzione di un centro prove avente autonoma soggettività giuridica (S.p.a.) che ne assicuri la trasparenza e consenta la verifica dell'attività svolta con la partecipazione azionaria, alfine di garantire l'obiettività di comportamento, dei vari operatori del settore (ANAS, Società concessionarie per le autostrade, associazioni di categoria, ecc.) con la supervisione tecnica dello stesso ispettorato generale per la circolazione sicurezza stradale.

Appare inoltre opportuno che il Ministero dei lavori pubblici definisca ed indichi ufficialmente i requisiti richiesti, nonché le modalità istruttorie finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dei centri per l'esecuzione delle prove di crash, facendo possibilmente riferimento alle principali norme internazionali che regolamentano il settore al fine di garantire alle ditte italiane il più ampio accesso al mercato. Si citano ad esempio le norme della serie EN 45000 e successive modificazioni.

La fissazione dei requisiti consentirebbe di chiarire le regole del sistema e consentirebbe forse anche ad altri soggetti di proporre la propria candidatura.

Condizioni di accesso all'appalto.

Nell'audizione l'ANAS ha avanzato la proposta di rendere obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto la costituzione di ATI, di tipo verticale, che comprenda anche i produttori di barriere di sicurezza stradali.

Secondo l'ipotesi formulata la partecipazione in associazione dei produttori dovrebbe minimizzare all'atto della gara gli effetti di eventuali situazioni di conflitti di interesse conseguenti al controllo di alcuni produttori di ditte installatrici.

La proposta richiederebbe modifiche del quadro legislativo non essendo previsto dalle norme vigenti, per il caso di specie, di richiedere per l'accesso alle gare la costituzione obbligatoria di un ATI.

Peraltro, l'innovazione non sarebbe opportuna poiché, considerato il limitato numero dei produttori di barriere stradali (attualmente circa 14) e che ciascuno di essi può non produrre tutte le tipologie di barriera previste nel singolo appalto, potrebbe rendersi necessario, in ipotesi, che, per la partecipazione ad un appalto, l'ATI debba essere costituita con più produttori.

Il numero limitato di produttori, l'obbligo della loro costituzione in ATI e il divieto per la singola impresa di partecipare a un dato appalto con più ATI, sarebbero tutte condizioni che verrebbero di fatto a limitare il numero dei soggetti partecipanti alla gara.

Si determinerebbero quindi effetti limitativi della concorrenza senza peraltro conseguire i risultati dell'eliminazione delle situazioni di conflitto di interesse, ma solo quello di renderle maggiormente trasparenti.

La proposta non appare pertanto risolutiva del problema.

La proposta di rinviare la presentazione dei crash-test ad aggiudicazione avvenuta, avanzata a questa Autorità dalla Associazione italiana segnaletica e sicurezza (AISES), si ritiene invece più equilibrata per i costi e i benefici che determina.

I paventati rischi per l'amministrazione appaltante derivanti da un mancato realizzo dei lavori sono infatti minimizzati dall'obbligo della cauzione a vantaggio della stessa amministrazione.

Dopo l'aggiudicazione anche il produttore/fornitore che eventualmente controlla ditte installatrici avrebbe comunque interesse a vendere il proprio prodotto anche a ditte estranee.

Inoltre si deve rilevare che non risulta funzionale richiedere alle ditte installatrici certificazioni tecniche del prodotto in sede di gara, in quanto il produttore/fornitore ha l'obbligo di fornire dette certificazioni solo quando assume l'obbligo di fornire il prodotto e prima dell'aggiudicazione, con l'assenza di un contratto con la ditta installatrice potrebbe intervenire con un censurabile rifiuto con effetti pregiudizievoli sulla possibilità di partecipare da parte delle imprese.

Roma, 24 maggio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A7090

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 maggio 2001.

Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl. (Deliberazione n. 120/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2001;

Premesso che:

l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) determina le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;

l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che «le tariffe per il trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali»;

l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determina le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e che tali tariffe devono permettere lo sviluppo dei terminali, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità;

l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che alle imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema;

la previsione di condizioni di economicità e di redditività delle imprese nelle determinazioni tariffarie è un principio adottato dall'Autorità in precedenti provvedimenti, nei quali è stato seguito il criterio del costo standard, richiamato nel documento per la consultazione «Tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas», approvato dall'Autorità in data 24 ottobre 2000 (di seguito: documento per la consultazione del 24 ottobre 2000);

l'Autorità, anche in accordo con quanto è stato segnalato da diversi operatori, ritiene tuttavia che, sia la specificità delle infrastrutture relative alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, sia l'innovazione tecnologica in corso e attesa nella realizzazione e nell'esercizio di tali infrastrutture, determinano costi diversi, poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni standard;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00 ha disposto il contestuale avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e di dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e criteri per la predisposizione dei codici di rete, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl;

la complessità dei dati e delle informazioni trasmesse dagli operatori con riferimento alla consultazione afferente il documento «Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività», approvato dall'Autorità in data 13 marzo 2001 (di seguito: documento per la consultazione del 13 marzo 2001), richiede approfondimenti ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;

la determinazione di previsioni in materia di conferimento della capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema deve avvenire contestualmente alla definizione del nuovo ordinamento tariffario previsto dal decreto legislativo n. 164/2000;

l'approssimarsi del nuovo anno termico con inizio dal 1° ottobre 2001 richiede che siano definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl allo scopo di garantire che le imprese e gli utenti possano beneficiare del nuovo ordinamento tariffario nel corso del periodo di massimo utilizzo delle infrastrutture deputate alle sopraddette attività, e cioè prima dell'inizio dell'inverno;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/2000;

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000) che individua la rete nazionale di gasdotti;

la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 193/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999;

la delibera dell'Autorità 12 ottobre 2000, n. 186/00 recante parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo schema di decreto per l'individuazione dell'ambito della rete nazionale di gasdotti e formulazione di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *a)*, della legge n. 481/1995;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/2000), pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000;

il documento per la consultazione del 13 marzo 2001;

Considerati l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 146/00 ed in particolare gli elementi acquisiti sia nel corso delle audizioni speciali relative al documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, sia le osservazioni ricevute in seguito della diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001;

Considerato che:

gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificità e non agevole riproducibilità delle infrastrutture relative alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, e le attese per una loro rapida crescita a motivo dell'atteso sviluppo della domanda di gas naturale nel corso dei prossimi dieci anni e oltre;

quanto indicato nel precedente alinea e le esigenze di realizzazione di nuove infrastrutture a elevata intensità di capitale, deputate alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, richiedono un ordinamento tariffario coerente con tali prospettive;

Considerato che le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001 consentono di determinare in via transitoria modalità semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema;

Ritenuto che determinazioni tariffarie che abbiano come riferimento strutture dei costi riconducibili a condizioni standard, non consentano di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, data la diversità delle condizioni di costo delle infrastrutture esistenti relative alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, e delle infrastrutture che saranno realizzate, anche a causa dell'evoluzione tecnologica;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei codici di rete e di utilizzo dei terminali di Gnl di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sia urgente:

prevedere modalità semplificate e flessibili di accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario;

garantire lo sviluppo di un mercato secondario dei servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, assicurandone la concorrenzialità e vigilando sulla trasparenza e parità delle condizioni di accesso al sistema;

Ritenuto che sia opportuno:

prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di utilizzo dei terminali di rigassificazione di Gnl vengano aggiornati annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nelle attività delle imprese;

definire criteri per la determinazione del capitale investito netto delle imprese che svolgono l'attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico-tecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;

definire i costi riconosciuti per l'esercizio delle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificità delle infrastrutture richiamata in premessa e alla necessità di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese;

riconoscere alle imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e a quelle che svolgono attività di rigassificazione di Gnl un tasso di rendimento medio ponderato reale al netto delle imposte rispettivamente pari al 7,94 per cento e al 9,15 per cento del capitale investito;

consentire alle imprese un ricavo massimo derivante dalle tariffe di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, correlate alla capacità conferita, rispettivamente pari al 67 per cento, in modo da tenere conto della distanza in modo equilibrato, e pari al 70 per cento dei costi;

articolare le tariffe di trasporto e di dispacciamento in relazione alla capacità conferita per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata ed uscita dalla stessa, in modo che dai punti di entrata e dai punti di uscita siano ottenute complessivamente quote uguali dei ricavi;

uniformare le tariffe di trasporto e di dispacciamento sulla rete regionale di gasdotti di ciascuna impresa in tutto il territorio nazionale, con riduzioni proporzionali per i punti di riconsegna situati a meno di quindici chilometri dalla rete nazionale di gasdotti;

prevedere nelle tariffe di trasporto e di dispacciamento una quota fissa a copertura dei costi di amministrazione degli utenti, dalla quale sia conseguito un ricavo massimo pari al 3 per cento dei costi;

recuperare il rimanente 30 per cento dei costi attraverso un corrispettivo proporzionale alle quantità trasportate o rigassificate, attribuendo all'impresa che svolge attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl l'eventuale differenza tra il ricavo effettivamente conseguito e quello previsto, allo scopo di incentivare il migliore utilizzo delle capacità;

Ritenuto che sia necessario:

prevedere l'offerta di un servizio di trasporto e di dispacciamento di tipo interrompibile;

determinare condizioni tariffarie per i nuovi investimenti che tengano conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;

Ritenuto che sia necessario prevedere condizioni tariffarie per l'utilizzo di terminali di Gnl che ne incentivino lo sviluppo, e determinino condizioni favorevoli alla concorrenza tra terminali di Gnl all'interno del sistema;

Ritenuto che, al fine di agevolare l'adeguamento delle imprese e degli utenti alle nuove regole, sia necessario prevedere flessibilità e gradualità nell'applicazione del nuovo ordinamento tariffario, nel rispetto degli obiettivi economico-finanziari delle imprese, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti;

Ritenuto che sia urgente determinare la quota a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima energetica utilizzata di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione n. 237/00, ai fini della determinazione del corrispettivo da applicare ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) e le seguenti definizioni:

a) anno termico è il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

b) attività di trasporto è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;

c) attività di rigassificazione di Gnl è il servizio di scarico, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);

d) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

e) condizioni climatiche eccezionali sono le condizioni climatiche definite dall'art. R.8 dell'accordo del 14 ottobre 1996 siglato tra Snam S.p.a., Anci, Federgasacqua, Anig ed Assogas;

f) conferimento è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas, che ciascun utente può immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;

g) impresa di trasporto è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;

h) impresa di rigassificazione è l'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di Gnl;

i) impresa maggiore è l'impresa che, avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti, svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della medesima;

j) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2005;

k) punta dei consumi è la media dei tre giorni consecutivi di maggior consumo nel corso dell'anno termico;

l) punto di consegna e punto di riconsegna sono i punti fisici delle reti nei quali avviene il passaggio di proprietà o l'affidamento in custodia del gas e la sua misurazione, o l'aggregato locale di punti fisici fra loro connessi a monte (nel caso di punti di consegna), o a valle (nel caso di punti di riconsegna), quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi;

m) punto di entrata è un punto di consegna della rete nazionale di gasdotti, o un aggregato di punti di consegna;

n) punto di uscita è un punto di riconsegna della rete nazionale di gasdotti, o un aggregato di punti di riconsegna;

o) QE è la quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale riconosciuta nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pari a 314,8 lire/mc per il bimestre maggio-giugno 2001, sottoposta ad aggiornamento bimestrale secondo i criteri della deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1999, n. 52/99;

p) rete è un insieme di gasdotti di trasporto su scala nazionale e regionale ovvero su scala solo nazionale o regionale a topologia connessa;

q) rete nazionale di gasdotti è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000), e aggiornata ai sensi del medesimo articolo;

r) reti regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo dei quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ii)*, del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa la rete nazionale di gasdotti;

s) RL^C è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di rigassificazione di Gnl, imputata alla capacità del terminale;

t) RL^E è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di rigassificazione di Gnl, imputata all'energia associata al Gnl rigassificato;

u) RL^P è la quota parte dei ricavi relativa ai potenziamenti ed estensioni finalizzati all'attività di rigassificazione di Gnl o relativa a nuovi terminali di Gnl, imputata alla capacità del terminale;

v) RT^E è la quota parte dei ricavi relativa alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi trasportati;

w) RT^F è la quota parte dei ricavi relativa alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, imputata in misura fissa a ciascun punto di riconsegna;

x) RT^N è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tale rete;

y) RT^{NP} è la quota parte dei ricavi relativa ai potenziamenti ed estensioni finalizzati all'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tale rete;

z) RT^R è la quota parte dei ricavi relativa alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulla rete regionale di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tali reti;

aa) RT^{RP} è la quota parte dei ricavi relativa ai potenziamenti ed estensioni finalizzati alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulle reti regionali di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tali reti;

bb) utente è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto o di rigassificazione per uso proprio o per cessione ad altri.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1. Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di trasporto e di rigassificazione.

2.2. Le tariffe per l'attività o il servizio di trasporto e per l'attività o il servizio di rigassificazione di Gnl (di seguito: tariffa di trasporto e tariffa di rigassificazione) determinate, a partire dall'anno termico 2001-2002, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento sono tariffe massime. Le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

TITOLO II
DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E DI RIGASSIFICAZIONE

Art. 3.
Ricavi di riferimento

3.1. Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 12 e 16, ciascuna impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge attività di trasporto o di rigassificazione calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui ai successivi articoli 6, 7 e 10, facenti parte della tariffa per l'utilizzo delle reti di trasporto e il dispacciamento di gas naturale (di seguito: RT) e per l'utilizzo dei terminali di Gnl (di seguito: RL) per l'anno termico 2001-2002, secondo le modalità definite nei commi successivi.

3.2. I ricavi di riferimento RT e RL vengono calcolati, per ciascuna attività, sommando le seguenti componenti:

a) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi del successivo comma 3;

b) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari rispettivamente al 7,94 per cento per l'attività di trasporto e al 9,15 per cento per l'attività di rigassificazione, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi dei successivi commi 4 e 5;

c) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, ai sensi del successivo comma 6.

3.3. I costi operativi di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili all'attività di trasporto o a quella di rigassificazione, effettivamente sostenuti nell'esercizio 2000 e risultanti dai bilanci d'esercizio certificati delle imprese di trasporto o delle imprese di rigassificazione, al netto dei costi operativi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare:

a) il costo del personale;

b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;

c) i costi di compressione e di spinta e perdite di rete;

d) i costi per servizi e prestazioni esterne;

e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.

3.4. Il capitale investito netto delle attività di trasporto o di rigassificazione è definito come l'attivo immobilizzato calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 5, assumendo pari a zero il capitale circolante netto.

3.5. Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto o di rigassificazione:

a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2000, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 1, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;

b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera *a)* in base al deflettore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;

c) calcola il capitale investito lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera *b)*;

d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera *a)* rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;

e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

$$PD = \frac{2000 - \mathrm{AIP}}{\mathrm{VUT}} \times 100;$$

dove AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 1 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

f) calcola, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di trasporto o di rigassificazione, rivalutata in base al deflettore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;

g) calcola il capitale investito netto detraendo dal capitale investito lordo di cui alla lettera *c)* il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera *d)* e la somma dei contributi a fondo perduto di cui alla lettera *f)*.

3.6. Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente, ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto o di rigassificazione:

a) calcola la somma del capitale investito lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 5, lettera *c)*;

b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera *a)*, per ogni categoria, per la vita utile tecnica riportata nella tabella 1;

c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera *b)*, relativi alle diverse categorie.

3.7. Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto, i ricavi di riferimento RT sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a) RT^E, pari al 30 per cento di RT dell'impresa di trasporto;

b) RT^F, pari al 3 per cento di RT dell'impresa di trasporto;

c) RT^N e RT^R, determinati sulla base della ripartizione dei costi dell'attività di ciascuna impresa relativa rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle reti regionali, in modo da corrispondere complessivamente al 67 per cento di RT dell'impresa di trasporto.

3.8. Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di rigassificazione, i ricavi di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti:

a) RL^E, pari al 30 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione;

b) RL^C, pari al 70 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione.

Art. 4.

Ricavi relativi a nuovi investimenti e altri ricavi

4.1. Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizioni che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e coerenti con criteri di economicità.

4.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorità:

a) gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere;

b) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi.

4.3. Con riferimento agli investimenti di cui al comma precedente realizzati ed entrati in servizio, e relativi agli anni solari precedenti, a partire dal 2001, riportati sui bilanci pubblicati o sui preconsuntivi disponibili, le imprese calcolano RT^{NP}, RT^{RP} e RL^P, e i corrispettivi integrativi di trasporto CV^P e di rigassificazione CVL^P, come segue:

a) RT^{NP}, pari al 7,47 per cento degli incrementi patrimoniali relativi alla rete nazionale di gasdotti;

b) RT^{RP}, pari al 7,47 per cento degli incrementi patrimoniali relativi alle reti regionali;

c) RL^P, pari al 9,09 per cento degli incrementi patrimoniali relativi ai terminali di Gnl;

d) CV^P, calcolato dall'impresa maggiore in ragione del 4,98 per cento gli incrementi patrimoniali complessivi relativi alla rete nazionale e alle reti regionali, diviso per l'energia associata ai volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata esclusi i siti di stoccaggio, nell'anno solare 2000, assunta pari a 2786,10 petajoule (PJ);

e) CVL^P, calcolato in ragione del 5,46 per cento degli incrementi patrimoniali complessivi relativi ai terminali di Gnl, diviso per l'energia associata ai volumi di Gnl rigassificati nell'anno solare 2000, assunta pari a 139,45 petajoule (PJ);

4.4. I corrispettivi integrativi CV^P e CVL^P sono riconosciuti in modo da avere effetto per un periodo di sei anni dall'anno di entrata in servizio delle opere relative.

4.5. Gli utenti che hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti hanno diritto a riduzioni dei corrispettivi unitari di capacità di cui al successivo art. 7, complessivamente pari almeno al 7,94 per cento annuo del valore degli importi corrisposti, rivalutato in base all'indice dei prezzi dei beni di investimento pubblicato dall'Istat e ridotto in ragione del 2,5 per cento del valore iniziale annuo a partire dall'anno di erogazione del contributo.

4.6. In aggiunta ai ricavi di cui al precedente art. 3 e ai precedenti commi del presente articolo è consentito, secondo le modalità di cui all'art. 7 un ulteriore ricavo RA, pari al costo dei servizi per il bilanciamento del sistema, per l'ammontare definito ai successivi art. 9, commi 2 e 5, e art. 11, comma 6.

4.7. L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:

a) l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo;

b) la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al precedente comma 3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati, anche preconsuntivi;

c) la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera *b)* rispetto alle attività svolte.

4.8. In caso di divergenza tra gli incrementi patrimoniali risultanti dai preconsuntivi e quelli risultanti dai bilanci pubblicati, le imprese di trasporto o di rigassificazione procedono a rettifica e conguaglio nel corso del successivo anno termico, dandone comunicazione all'Autorità.

TITOLO III

DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Art. 5.

Punti di entrata e punti di uscita

L'impresa maggiore, sentite le altre imprese di trasporto o di rigassificazione, individua i punti di entrata ed uscita, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, sulla base di aggregazioni territoriali caratterizzate dal minimo interscambio di gas naturale tra punti contigui e in modo tale che le differenze tra i valori dei corrispettivi unitari relativi a punti di uscita contigui non superino il 30 per cento del valore medio nazionale dei corrispettivi CP_e e CP_u come definiti dal successivo art. 6, comma 2.

Art. 6.

Tariffa di trasporto

6.1. La tariffa di trasporto T si applica al servizio di trasporto su base continua e per una durata pari a un anno termico.

6.2. La tariffa di trasporto T per l'utente che consegna il gas nel punto di entrata e lo preleva nel punto di uscita *u* della rete nazionale di gasdotti è data dalla seguente formula:

$T = (K_e \cdot CP_e) + (K_u \cdot CP_u) + (K_r \cdot CR_r) + CF + E \cdot (CV+CV^P)$;

dove:

K_e è la capacità conferita all'utente nel punto di entrata *e* della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno (mc/g);

CP_e è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel punto di entrata *e* della rete nazionale di gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;

K_u è la capacità conferita all'utente nel punto di uscita *u* della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno (mc/g);

CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita *u* della rete nazionale di gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;

K_r è la capacità conferita all'utente nel punto di riconsegna *r* delle reti regionali di gasdotti, espressa in metri cubi/giorno (mc/g);

CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna *r* delle reti regionali di gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;

CF è il corrispettivo fisso per ciascun punto di riconsegna, espresso in lire;

E è l'energia associata al gas immesso in rete, espressa in gigajoule (GJ);

CV è il corrispettivo unitario variabile, espresso in lire per gigajoule;

CV^P è il corrispettivo integrativo di cui al precedente art. 4, espresso in lire per gigajoule.

6.3. I corrispettivi unitari di capacità facenti parte della tariffa T sono espressi con riferimento a un metro cubo di gas in condizioni standard, ovvero alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15ºC.

6.4. Nel caso di servizio di trasporto interrompibile di cui al successivo art. 14, l'impresa di trasporto applica corrispettivi di capacità CP_e, CP_u, CR_r ridotti rispetto a quelli calcolati secondo le modalità di cui al successivo art. 7, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

6.5. Alle capacità conferite sulla rete nazionale e sulle reti regionali per periodi continuativi inferiori all'anno relativamente a forniture in nuovi punti di consegna e riconsegna, sono applicati corrispettivi di capacità CP_e, CP_u e CR_r ridotti in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità conferita.

Art. 7.

Corrispettivi unitari di trasporto facenti parte della tariffa

7.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 12 e 16:

a) l'impresa maggiore calcola corrispettivi unitari di capacità CP_e e CP_u e i corrispettivi unitari variabili CV e CV^P secondo le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 6 e dei successivi commi 2, 5, 7 e 8, secondo criteri di trasparenza e imparzialità;

b) ciascuna impresa di trasporto calcola i corrispettivi CR_r e CF, secondo le disposizioni del precedente art. 6 e dei successivi commi 3, 4, e 6;

c) le imprese di trasporto, tra le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e che svolgono attività di trasporto su reti regionali di gasdotti tra loro interconnesse, possono procedere alla formulazione di una proposta tariffaria congiunta relativamente ai corrispettivi CR_r e CF, calcolati in base alla somma dei rispettivi RT^R, RT^{RP} e RT^F.

7.2 Ai fini della formulazione della proposta relativa ai corrispettivi CP_e e CP_u l'impresa maggiore:

a) calcola i costi unitari del trasporto C_{ij} da ciascun punto di entrata i, inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita *j*, sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacità di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalità diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari all'8 per cento del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano più punti di consegna, e in un punto di uscita più punti di riconsegna, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacità previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi;

b) calcola i valori dei corrispettivi unitari in ciascun punto in modo da minimizzare la somma delle differenze quadratiche tra i corrispettivi CP_i e CP_j e i costi C_{ij} secondo il criterio di ottimizzazione:

$$\min \sum_{i,j} (CP_i + CP_j - C_{ij})^2;$$

soggetto ai seguenti vincoli:

sono escluse le soluzioni nelle quali i corrispettivi assumono valori negativi;

il prodotto dei corrispettivi unitari CP_e, moltiplicati per le capacità K_e previste nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, non deve essere superiore alla metà del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale ($RT^N + RT^{NP}$ + RA - FC^N) delle imprese di tra-

sporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo articolo 11, secondo la seguente formula:

$$RT^{N} + RT^{NP} + RA - FC^{N} = 2\sum_{e=1}^{m} K_{e} \cdot CP_{e};$$

dove FC^N è il fattore correttivo definito al successivo art. 11, comma 2, e m è il numero dei punti di entrata; i corrispettivi unitari CP_e sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni applicate dall'impresa;

il prodotto dei corrispettivi unitari CP_u per le capacità K_u previste nei punti di uscita, non deve essere superiore alla metà del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale (RT^N + RT^{NP} + RA - FC^N) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 11, secondo la seguente formula:

$$RT^{N} + RT^{NP} + RA - FC^{N} = 2\sum_{u=1}^{n} K_{u} \cdot CP_{u};$$

dove n è il numero dei punti di uscita; i corrispettivi unitari CP^u, sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni applicate dall'impresa;

c) sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di entrata relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun sito;

d) pone pari a zero il corrispettivo unitario di uscita verso gli stoccaggi di cui alla lettera precedente, qualora la capacità complessivamente conferita in uscita dalla rete verso gli stoccaggi non sia superiore alla corrispondente capacità conferita in entrata nello stesso punto; in caso contrario calcola il corrispettivo di entrata con riferimento alla capacità conferita in uscita.

7.3 Ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo CR_r, ciascuna impresa di trasporto:

a) calcola il corrispettivo unitario CR_r per tutti i punti di riconsegna che distano almeno 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, dove la distanza è assunta pari alle lunghezze dei gasdotti di cui al successivo comma 9;

b) riduce, per i punti di riconsegna che distano meno di 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CR^D proporzionalmente alla minor distanza, secondo la formula:

$CR^{D} = \frac{D}{15} \times CR_{r};$

dove:

D è la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti, espressa in chilometri, assunta pari alle lunghezze dei gasdotti di cui al successivo comma 9.

CR_r è il corrispettivo per distanze non inferiori a 15 chilometri.

c) calcola i corrispettivi unitari CR_r e CR^D in modo che il prodotto di tali corrispettivi moltiplicati per le capacità previste nei punti di riconsegna, non sia superiore alla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete regionale di gasdotti (RT^R + RT^{RP} - FC^R) per ciascuna impresa di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 11, dove FC^R è il fattore correttivo definito al successivo art. 11, comma 2; i corrispettivi unitari CR_r e CR^D sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni dei corrispettivi applicati dall'impresa.

7.4 Qualora sia la consegna che la riconsegna del gas avvengano attraverso le reti regionali di gasdotti, si applica un unico corrispettivo CR_r.

7.5 Nel caso in cui l'attività di trasporto sia svolta attraverso la sola rete nazionale di gasdotti, oppure attraverso reti regionali di gasdotti senza transito attraverso la rete nazionale di gasdotti, i corrispettivi CV e CV^P sono ridotti del 40 per cento.

7.6 Ciascuna impresa di trasporto definisce, per il primo anno termico del periodo di regolazione, valori di CF articolati in non più di tre livelli, tenendo conto delle caratteristiche del servizio reso, in modo tale che il prodotto di tali valori, moltiplicati per il numero di punti di riconsegna di ciascuna impresa non sia superiore a RT^F di cui al precedente art. 3.

7.7 L'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile CV per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo RT^E, di cui al precedente art. 3, per l'energia immessa nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata esclusi i siti di stoccaggio nell'anno solare 2000, assunta pari a 2786,10 petajoule (PJ).

7.8 Il corrispettivo CV e il corrispettivo integrativo CV^P di cui ai precedenti articoli 4 e 6 sono applicati all'energia immessa in ciascuno dei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio.

7.9 Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ciascuna impresa di trasporto pubblica, anche sul proprio sito internet, un prospetto che riporta l'elenco delle lunghezze, espresse in chilometri, dei gasdotti che collegano i punti di riconsegna, raggruppati per comune, alla rete nazionale di gasdotti. Negli anni successivi ciascuna impresa pubblica gli aggiornamenti del prospetto di cui al presente comma entro i quindici giorni successivi all'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000.

Art. 8.

Interconnessioni

8.1 Con cadenza annuale, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie, ai sensi dei successivi articoli 12 e 16, le imprese di trasporto, nei casi in cui l'attività di trasporto sia svolta attraverso reti interconnesse gestite da più imprese, definiscono, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione dei corrispettivi previsti dall'art. 4 e dall'art. 7 e dei costi e dei ricavi relativi al bilanciamento del sistema e alla

modulazione di cui ai succesivi articoli 9 e 15, secondo criteri di equità, trasparenza e aderenza ai costi effettivamente sostenuti.

8.2 Ai fini del perfezionamento del contratto di cui al comma precedente, le imprese di trasporto identificano i flussi di gas naturale sulla rete alla punta di consumo evidenziando l'esistenza di eventuali risparmi di costo dovuti a controflussi di gas, nonché i costi relativi al dispacciamento del sistema nazionale del gas e delle porzioni di rete nella disponibilità di ciascuna impresa.

8.3 Copia dei contratti di cui al precedente comma 1, è trasmessa all'Autorità entro quindici giorni dalla data di stipulazione.

8.4 Qualora i contratti di cui al precedente comma 1, non si perfezionino entro il termine ivi previsto, provvede l'Autorità, sentite eventualmente le imprese interessate.

Art. 9.

Costi di bilanciamento del sistema e di modulazione

9.1 Le imprese di trasporto comunicano, tenuto conto della quota di clienti finali allacciati alla porzione di rete nella disponibilità di ciascuna:

a) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari per il bilanciamento del sistema;

b) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari a garantire ai clienti non idonei direttamente o indirettamente connessi alle proprie reti la disponibilità dei servizi di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000.

9.2 Il costo dei servizio di bilanciamento di cui alla lettera *a)* del comma precedente è calcolato in base alle tariffe dei servizi di stoccaggio e costituisce il ricavo RA di cui al precedente art. 4.

9.3 Il costo dei servizi di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1, nella misura approvata dall'Autorità con le modalità dei successivi articoli 12 e 16, è determinato in base alle tariffe dei servizi di stoccaggio, tenendo conto del costo del capitale per i volumi necessari di gas naturale valutati al costo QE. Fino alla determinazione della componente QT della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/2000, il suddetto costo dei servizi si intende compreso nella componente transitoria CMP di cui all'art. 9, comma 5, della medesima deliberazione.

9.4 In caso di successiva variazione delle tariffe di stoccaggio di cui ai precedenti commi 2 e 3, le imprese di trasporto procedono a compensazione nei confronti degli utenti entro centottanta giorni dal verificarsi della predetta variazione.

9.5 Le differenze risultanti dalla diversa valorizzazione del gas necessario per il servizio di modulazione nei confronti dei clienti non idonei alla data di acquisto, rispetto alla valorizzazione risultante al 1° gennaio 2003, danno luogo a corrispondenti variazioni dei ricavi RA dell'anno termico 2003-2004.

Art. 10.

Tariffa di rigassificazione

10.1 La tariffa di rigassificazione è proposta dalle imprese di rigassificazione e articolata in un corrispettivo dipendente dalla capacità conferita e in un corrispettivo dipendente dai volumi rigassificati. Le proposte tariffarie assicurano trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

10.2 Le imprese di rigassificazione calcolano la tariffa per il successivo anno termico, in modo tale che il ricavo derivante dai corrispettivi correlati alle capacità previste non sia superiore ai ricavi di riferimento relativi a ciascun terminale di Gnl dell'impresa ($RL^C + RL^P - FC^L$), aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri previsti dal successivo art. 11, dove FC^L è il fattore correttivo ivi definito al comma 2.

10.3 Il corrispettivo variabile di rigassificazione CVL è calcolato dall'impresa di rigassificazione dividendo i ricavi RL^E di cui al precedente art. 3 per l'energia rigassificata nell'anno solare 2000.

10.4 Al corrispettivo variabile CVL si aggiunge il corrispettivo integrativo variabile CVL^P di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe

11.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, i ricavi sono aggiornati mediante il metodo del *price cap*, applicando ai valori dell'anno precedente le seguenti formule:

a) $RT^N{}_t = RT^N{}_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$;

b) $RT^R{}_t = RT^R{}_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$;

c) $RL_t = RL_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^L + Y + Q + W)$;

dove:

I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno solare precedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;

RP è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per le reti di trasporto, pari al 2 per cento;

RP^L è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per i terminali di Gnl, pari all'1 per cento;

Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;

Q è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualità rispetto a standard prefissati;

W è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attività volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.

11.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 6, 7 e 10:

a) il fattore correttivo FC^N è così determinato:

$FC^N{}_t = (REF^N{}_{t-1} - RT^N{}_{t-1} - RT^{NP}{}_{t-1} - RA_{t-1} - FC^N{}_{t-1}) (1 + r_{t-1})$;

b) i fattori correttivi FC^R sono così determinati:

$FC^R{}_t = (REF^R{}_{t-1} - RT^R{}_{t-1} - RT^{RP}{}_{t-1} - FC^R{}_{t-1}) (1 + r_{t-1})$;

c) i fattori correttivi FC^L sono così determinati:

$FC^L{}_t = (REF^L{}_{t-1} - RL_{t-1} - RL^P{}_{t-1} - FC^L{}_{t-1}) (1 + r_{t-1})$;

dove:

$FC^N{}_t$, $FC^R{}_t$, $FC^L{}_t$ sono i fattori correttivi per l'anno termico corrente;

r_{t-1} è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75 per cento;

$REF^N{}_{t-1}$, $REF^R{}_{t-1}$ e $REF^L{}_{t-1}$ sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti, alle reti regionali di gasdotti e ai terminali di Gnl, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 alle capacità effettivamente conferite ai sensi del successivo art. 14 per il precedente anno termico;

$FC^N{}_{t-1}$, $FC^R{}_{t-1}$, $FC^L{}_{t-1}$ sono i fattori correttivi determinati per il precedente anno termico.

11.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di trasporto CV è aggiornato con il metodo del *price cap*, secondo la seguente formula:

$CV_t = CV_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^V)$;

dove RP^V è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per la quota di costo correlata all'energia trasportata, pari al 4,5 per cento.

11.4 Il corrispettivo fisso CF è aggiornato per ogni anno termico del periodo di regolazione, escluso il primo, con il metodo del *price cap*, secondo la seguente formula:

$CF_t = CF_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP)$;

dove RP è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per le reti di trasporto, pari al 2 per cento;

11.5 Il corrispettivo variabile di rigassificazione CVL è aggiornato per ogni anno termico del periodo di regolazione, escluso il primo, con il metodo del *price cap*, secondo la seguente formula:

$CVL_t = CVL_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^{LV})$;

dove RP^{LV} è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per la quota di costo correlata all'energia rigassificata, pari al 2 per cento.

11.6 I ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento del sistema, di cui al successivo art. 15, sono portati in detrazione dai ricavi RA per l'anno termico successivo a quello dell'applicazione dei corrispettivi medesimi.

11.7 Il valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto e di rigassificazione per il periodo di regolazione che decorre dal 1° ottobre 2005, è dato dal valore riconosciuto in sede di prima applicazione del presente provvedimento, calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *g)*, al quale sono sommati gli incrementi patrimoniali di cui al precedente art. 4 e detratte le quote di ammortamento, nonché le dismissioni valutate secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 5. Tutte le voci precedenti tengono conto dell'inflazione del periodo di regolazione.

11.8 Per le imprese che avviano l'attività di trasporto o di rigassificazione attraverso nuove reti o nuovi terminali di Gnl entrati in esercizio dopo la pubblicazione del presente provvedimento, la definizione del valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto e di rigassificazione per il periodo di regolazione che decorre dal 1° ottobre 2005 è dato dagli incrementi patrimoniali di cui al precedente art. 4, al netto dei relativi ammortamenti economico-tecnici valutati secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 6, lettera *b)*, e delle dismissioni valutate secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 5.

11.9 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dal 1° ottobre 2005, riconoscendo alle imprese almeno la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.

11.10 Ai fini della determinazione delle tariffe per il periodo di regolazione che decorre dal 1° ottobre 2005, l'Autorità può procedere a verifica, tramite perizia del valore del capitale investito al 31 dicembre 2003 e dei costi operativi del 2003.

Art. 12.

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe

12.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima i dati e le informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 7 e per l'individuazione dei punti di entrata e di uscita di cui al precedente art. 5.

12.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorità:

a) i ricavi RT^N, RT^R, RL^C definiti come al precedente art. 3, aggiornati in base all'art. 11 e relativi al successivo anno termico;

b) i ricavi RT^{NP}, RT^{RP} e RL^P e i corrispettivi integrativi di trasporto CV^P e di rigassificazione CVL^P definiti come al precedente art. 4, e relativi al successivo anno termico;

c) un'adeguata rappresentazione anche cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto;

d) una proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza e imparzialità, di cui al precedente art. 5;

e) le proposte tariffarie relative al successivo anno termico, calcolate sulla base delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento;

f) le proposte relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di volume di gas e ai costi dei servizi di bilanciamento del sistema e di modulazione di cui al precedente art. 9.

12.3 Entro il termine di cui al comma precedente, le proposte per la definizione dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale di gasdotti e del corrispettivo integrativo di trasporto CV^P, sono presentate dall'impresa maggiore all'Autorità e comunicate alle altre imprese di trasporto, in quest'ultimo caso unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.

12.4 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore possono presentare all'Autorità, con riferimento alle proposte di cui al precedente comma, osservazioni e richieste motivate di modifiche.

12.5 Le proposte di cui al precedente comma 2, sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento.

12.6 Entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano, per ciascun punto di entrata e uscita, i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

12.7 Entro quindici giorni dall'applicazione di eventuali riduzioni delle tariffe, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano, nel rispetto dell'anonimato degli utenti beneficiari, dette riduzioni, con indicazione delle quantità trasportate, nonché delle capacità conferite in ciascun punto di entrata e uscita.

12.8 Le imprese che avviano l'attività di trasporto o l'attività di rigassificazione rispettivamente attraverso nuove reti o nuovi terminali di Gnl, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione all'Autorità entro trenta giorni dalla data di inizio delle attività e determinano le tariffe relative all'attività svolta per il primo anno termico di attività. Per il secondo anno termico di attività ai fini della determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al presente articolo considerando, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al precedente comma 2, i ricavi di cui all'art. 4 del presente provvedimento.

Art. 13.

Attestazione e verifica dei ricavi

13.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui ai successivi commi 2 e 3, conseguiti nel precedente anno termico.

13.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di trasporto deve indicare:

a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

b) i ricavi derivanti dalle compensazioni tra imprese derivanti dalle interconnessioni di cui al precedente art. 8, con specificazione dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari di capacità e dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari variabili, di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

c) i ricavi derivanti da corrispettivi di bilanciamento del sistema di cui al successivo art. 15;

d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, le relative capacità conferite e quantità trasportate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.

13.3 La dichiarazione di cui al precedente comma 1, richiesta alle imprese di rigassificazione deve indicare i ricavi relativi al precedente anno termico suddivisi per i corrispettivi di cui all'art. 10, con indicazione delle capacità conferite dall'impresa e delle quantità rigassificate nell'anno termico precedente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ E DI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA.

Art. 14.

Conferimenti della capacità di trasporto e della capacità di rigassificazione

14.1 Le imprese di trasporto comunicano mensilmente all'Autorità le capacità impegnate e utilizzate nei singoli punti di consegna e di riconsegna.

14.2 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, e non oltre il 30 settembre 2002, i conferimenti della capacità di trasporto e di rigassificazione sono effettuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

14.3 Il conferimento della capacità nei punti di entrata è effettuato dall'impresa di trasporto su base annuale, entro il 15 settembre di ogni anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e 13. L'utente della rete titolare del conferimento ovvero l'utente a cui detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni

giornaliere delle capacità articolate per ciascun punto di consegna, dichiarando la capacità che vuole impegnare, l'indice di Wobbe e il potere calorifico superiore del gas da immettere. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità.

14.4 Il conferimento della capacità, anche pro quota, nei punti di uscita e di riconsegna è effettuato dall'impresa di trasporto su base annuale, semestrale o trimestrale, entro il 15 settembre di ogni anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e 13. L'utente della rete titolare del conferimento ovvero l'utente a cui detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità articolate per ciascun punto di uscita e di riconsegna; l'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità.

14.5 Le capacità complessivamente conferite a ciascun utente nei punti di entrata non possono essere superiori a quelle complessivamente conferite, anche pro quota, nei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti. Le capacità conferite in ciascun punto di uscita anche pro quota non possono essere superiori alla somma delle capacità conferite nei singoli punti di riconsegna afferenti ad uno stesso punto di uscita della rete nazionale di gasdotti.

14.6 Le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, modalità operative necessarie ai fini del bilanciamento del sistema.

14.7 Ciascuna impresa di trasporto applica i corrispettivi di capacità per la rete nazionale di gasdotti, di cui al precedente art. 7, sulla base delle capacità conferite per ciascun punto di entrata e di uscita.

14.8 L'impresa di trasporto applica i corrispettivi di capacità per le reti regionali di cui al precedente art. 7, sulla base delle capacità conferite nei singoli punti di riconsegna.

14.9 Gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro la capacità di cui dispongono, dandone informazione preventiva all'impresa di trasporto.

14.10 In presenza di capacità disponibile e nel rispetto dell'anonimato degli utenti richiedenti, l'impresa di trasporto ha l'obbligo di consentire loro lo scambio di capacità rispettivamente da un punto di consegna e di riconsegna ad un altro punto di consegna e di riconsegna, senza oneri aggiuntivi oltre i corrispettivi di cui all'art. 7.

14.11 Le cessioni e gli scambi di capacità di cui al comma 9, nonché le loro condizioni economiche, sono comunicati mensilmente dagli utenti interessati all'Autorità, che vigila affinché tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parità di condizioni di accesso al sistema, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000.

14.12 L'impresa di trasporto consente, nel corso dell'anno termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite:

a) qualora vi sia capacità disponibile;

b) per forniture in nuovi punti di riconsegna;

c) per l'avvio di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di nuove importazioni.

14.13 L'impresa di trasporto consente, con cadenza di norma trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, ai clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.

14. 14 Le imprese di trasporto rendono disponibile un servizio di trasporto di tipo interrompibile, articolato secondo modalità concordate con gli utenti, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra i medesimi.

14.15 Il servizio di rigassificazione è offerto previa prenotazione su base annuale della capacità disponibile, conferita entro il 31 agosto di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti, e assicurando la parità di trattamento tra gli utenti.

14.16 Per le modalità di accesso ai terminali di Gnl si applicano le norme previste per le reti di gasdotti al presente articolo.

Art. 15.

Corrispettivi per il bilanciamento del sistema

15.1 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, i corrispettivi per il bilanciamento del sistema sono determinati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

15.2 Gli utenti della rete nazionale di gasdotti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete nei punti di uscita. È consentita una tolleranza in più o in meno pari al 15 per cento delle quantità immesse rispetto a quelle prelevate.

15.3 Le imprese di trasporto sono tenute a riconsegnare agli utenti la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa nei punti di entrata, e a informare gli utenti nel più breve tempo possibile circa le quantità effettivamente immesse e prelevate.

15.4 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino inferiori a quelle prelevate, l'impresa di trasporto applica a tale utente:

a) allo sbilanciamento non compensato nell'ambito della rete (SNC), un corrispettivo pari a QE aumentato del 25 per cento, dove:

$SNC = \sum SRN \cdot SN / \sum SN$;

$\sum SRN$ è lo sbilanciamento negativo complessivo della rete di gasdotti;

SN è lo sbilanciamento negativo dell'utente;

$\sum SN$ è la somma di tutti gli sbilanciamenti negativi registrati sulla rete di gasdotti;

b) allo sbilanciamento compensato (SC) un corrispettivo pari a QE aumentato del 15 per cento, dove:

SC = SN - SNC.

15.5 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino superiori a quelle prelevate, l'impresa di trasporto riconosce:

a) allo sbilanciamento non compensato nell'ambito della rete (SPC), un corrispettivo pari a QE diminuito del 20 per cento, dove:

$SPC = \sum SRP \cdot SP / \sum SP$;

$\sum SRP$ è lo sbilanciamento positivo complessivo della rete di gasdotti;

SP è lo sbilanciamento positivo dell'utente;

$\sum SP$ è la somma di tutti gli sbilanciamenti positivi registrati sulla rete di gasdotti;

b) allo sbilanciamento compensato (SC) un corrispettivo pari a QE diminuito del 10 per cento, dove:

SC = SP - SPC.

15.6 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino inferiori a quelle prelevate, oltre la tolleranza di cui al comma 2, l'impresa di trasporto applica a tale utente i corrispettivi previsti dal precedente comma 4.

15.7 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino superiori a quelle prelevate, al netto della tolleranza di cui al precedente comma 2, l'impresa di trasporto riconosce a tale utente i corrispettivi previsti dal comma 5.

15.8 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacità in entrata superiore a quella conferita, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari a tre volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di entrata in cui avviene il supero di capacità moltiplicato per la capacità usata in eccesso.

15.9 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacità in uscita superiore a quella conferita oltre la soglia di tolleranza del 5 per cento, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari:

a) a 1,5 volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di uscita in cui avviene il supero di capacità, moltiplicato per la capacità usata in eccesso, per superi a partire dal 5 per cento fino al 15 per cento della capacità conferita;

b) a due volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di uscita in cui avviene il supero di capacità, moltiplicato per la capacità usata in eccesso, per superi a partire dal 15 per cento della capacità conferita.

15.10 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacità nei punti di riconsegna superiore a quella conferita oltre la soglia di tolleranza del 10 per cento, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari a 1,25 volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene il supero di capacità, moltiplicato per la capacità usata in eccesso, per superi a partire dal 10 per cento.

15.11 In caso di condizioni climatiche eccezionali, nei limiti delle esigenze di gestione e sicurezza del sistema, l'impresa di trasporto riconosce alle imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del loro sistema di distribuzione una riduzione dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8, comunque non inferiore al 25 per cento.

15.12 È consentita la stipula di contratti per l'accesso alla rete nazionale di gasdotti e alla rete regionale di gasdotti, in deroga alle condizioni previste dal precedente art. 14 e dal presente articolo, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullità dei medesimi entro quindici giorni dalla stipula, all'Autorità per la verifica di cui al successivo comma 13.

15.13 Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei contratti di cui al precedente comma 12, l'Autorità verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio di trasporto e di dispacciamento dei gas, e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette clausole. Qualora l'Autorità non si pronunci dal ricevimento dei contratti di cui al precedente comma 12 detti contratti si intendono positivamente verificati.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2001-2002

16.1 Per l'anno termico 2001-2002, i calcoli di cui al precedente art. 7 si effettuano utilizzando in luogo delle capacità previste nei punti di entrata, di uscita e di riconsegna, la media tra la previsione relativa alla punta giornaliera di consumo in condizioni climatiche normali e quella relativa alla punta di consumo giornaliera riferita all'inverno con tempo di ritorno pari a uno ogni venti anni.

16.2 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2001-2002, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità ed alle altre imprese che svolgono le medesime attività, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:

a) i ricavi RT^E, RT^F, RT^N, RT^R, RL^E, RL^C di cui al precedente art. 3;

b) la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti di cui all'art. 5, comma 1;

c) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento;

d) i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di modulazione di cui al precedente art. 9.

16.3 Le imprese diverse dalla impresa maggiore possono presentare all'Autorità, entro quindici giorni dal ricevimento delle proposte argomentate di cui al comma precedente, osservazioni e richieste di modifica. Le proposte si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

16.4 Le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'Autorità entro quindici giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Art. 17.

Compensazioni di cui all'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000

17.1 Entro il 30 giugno 2002, le imprese di trasporto procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sulla base delle tariffe in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000, adottando retroattivamente i valori delle capacità conferite agli utenti al 30 giugno 2001, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori massimi di portata giornaliera rilevati nei singoli punti di entrata ed uscita dalla rete nazionale di gasdotti e di riconsegna delle reti regionali, rilevati nel periodo nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000 e la data del 30 giugno 2001.

Art. 18.

Disposizioni finali

18.1 I valori dei corrispettivi unitari definiti nel presente provvedimento sono espressi in lire, con arrotondamento alla terza cifra decimale, oppure in euro, con arrotondamento alla sesta cifra decimale.

18.2 Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce i parametri Y, Q e W di cui all'art. 11, comma 1. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.

18.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 30 maggio 2001

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

VITA TECNICA UTILE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CESPITI

Categoria di cespiti	Vita tecnica utile (in anni)
Fabbricati	50
Metanodotti (condotte e derivazioni)	40
Centrali di spinta	20
Impianti di Gnl	25
Altre immobilizzazioni	10

TABELLA 2

DEFLETTORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI

Anno	Deflettore investimenti fissi lordi	Anno	Deflettore investimenti fissi lordi
1944	1497,7910	1973	12,1298
1945	223,5229	1974	9,3947
1946	59,3978	1975	7,9954
1947	34,7771	1976	6,5512
1948	29,4952	1977	5,5108
1949	29,6284	1978	4,8340
1950	29,2534	1979	4,1386
1951	26,0165	1980	3,3713
1952	25,8023	1981	2,7757
1953	26,2885	1982	2,3893
1954	26,7148	1983	2,1369
1955	26,7020	1984	1,9509
1956	25,9398	1985	1,7898
1957	25,2185	1986	1,7233
1958	25,8002	1987	1,6453
1959	25,9822	1988	1,5531
1960	24,9392	1989	1,4736
1961	24,0695	1990	1,3821
1962	23,0890	1991	1,3047
1963	21,3570	1992	1,2550
1964	20,4627	1993	1,2053
1965	20,3982	1994	1,1681
1966	19,8493	1995	1,1237
1967	19,1969	1996	1,0943
1968	18,7650	1997	1,0741
1969	17,7193	1998	1,0564
1970	16,2514	1999	1,0434
1971	15,2545	2000	1,0183
1972	14,5561	2001	1,0000

01A6492

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 giugno 2001.

Modifiche concernenti le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e tenuto conto delle direttive impartite dall'on. sig. Ministro dell'economica e delle finanze.

Dispone:

1. I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, hanno facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999 in presenza dei seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.

2. Nei confronti dei predetti contribuenti non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base ai parametri.

3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000.

Motivazioni:

Il presente provvedimento, al fine di semplificare gli adempimenti contabili previsti dal decreto dirigenziale 24 dicembre 1999, stabilisce che i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, possono procedere facoltativamente all'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, a condizione che i ricavi complessivamente conseguiti non siano superiori a lire 100 milioni e che derivino, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.

Nei confronti dei predetti contribuenti, in ogni caso, non si rendono applicabili i parametri.

Riferimenti normativi:

a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma1);

statuto dell'agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) disciplina degli studi di settore:

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreto ministeriale 24 dicembre 1999: modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 20 marzo 2001: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 15 giugno 2001

Il direttore: ROMANO

01A6975

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato d'Italia di prima categoria in Salonicco (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 giugno 2001 viene soppresso il consolato d'Italia di prima categoria in Salonicco (Grecia).

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

01A6876

Soppressione del consolato d'Italia di prima categoria in Smirne (Izmir) (Turchia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 2001 viene soppresso il consolato d'Italia di prima categoria in Smirne (Izmir) (Turchia).

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

01A6939

Soppressione del vice consolato d'Italia di prima categoria in Tangeri (Marocco), a decorrere dal 30 giugno 2001

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 giugno 2001 viene soppresso il vice Consolato d'Italia di prima categoria in Tangeri (Marocco).

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

01A6940

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 giugno 2001

Dollaro USA	0,8611
Yen giapponese	106,71
Corona danese	7,4522
Lira Sterlina	0,60900
Corona svedese	9,2192
Franco svizzero	1,5222
Corona islandese	86,93
Corona norvegese	7,9360
Lev bulgaro	1,9476
Lira cipriota	0,57428
Corona ceca	33,830
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,35
Litas lituano	3,4453
Lat lettone	0,5445
Lira maltese	0,3971
Zloty polacco	3,4047
Leu romeno	25055
Tallero sloveno	218,4257
Corona slovacca	42,381

Lira turca	1093000
Dollaro australiano	1,6621
Dollaro canadese	1,3085
Dollaro di Hong Kong	6,7165
Dollaro neozelandese	2,0645
Dollaro di Singapore	1,5672
Won sudcoreano	1119,00
Rand sudafricano	6,9100

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7341

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vanguard DA2PI»

Estratto decreto n. 83 del 15 maggio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario VANGUARD DA2PI vaccino vivo attenuato combinato contro cimurro, epatite infettiva, infezioni respiratori sostenute da adenovirus tipo 2 e parainfluenza dei cani.

Titolare A.I.C.: ditta Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 00192900595

Produttore: la produzione verrà effettuata sia presso l'officina Pfizer Animal Health di LINCOL - Nebraska (USA) che presso l'officina farmaceutica Pfizer Animal Health di Louvain-La-Neuve (Belgio), la quale effettuerà anche le operazioni di controllo per i lotti prodotti in USA.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1 dose vaccino liofilizz. + 1 flacone da 1 dose solvente A.I.C. n. 102584012;

25 flaconi da 1 dose vaccino liofilizz. + 25 flaconi da 1 dose solvente A.I.C. n. 102584024;

100 flaconi da 1 dose vaccino liofilizz. + 100 flaconi da 1 dose solvente A.I.C. n. 102584036.

Composizione: 1 dose contiene:

frazione liofilizzata: principio attivo: virus vivo attenuato del cimurro, ceppo Snyder Hill non meno di $10^{3.0}$ $CCID_{50}$, adenovirus tipo 2 vivo attenuato, ceppo Manhattan non meno di $10^{3.2}$ $CCID_{50}$, virus vivo attenuato della parainfluenza del cane, ceppo NL-CPI-5 non meno di $10^{6.0}$ $CCID_{50}$; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

frazione liquida: acqua per preparazioni iniettabili.

Specie di destinazione: cani a partire dall'età di 5 settimane.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di cani sani e cuccioli sani a partire da 5 settimane di età nei confronti del cimurro, della parainfluenza, dell'epatite infettiva e delle infezioni respiratorie sostenute da adenovirus di tipo 2.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6565

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinnat»

Estratto decreto NCR n. 271 del 14 maggio 2001

Specialità medicinale ZINNAT nella forma e confezione: «500 mg compresse» 12 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale n. 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Fleming n. 2 - Verona; le operazioni di controllo e confezionamento sono anche eseguite dalla medesima società nello stabilimento sito in S. Polo di Torrile (Parma), Strada Asolana 68.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 026915102 (in base 10), 0TPD8Y (in base 32), classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acetossietilcefuroxima 601,44 mg pari a cefuroxima 500 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, sodio laurilsolfato, olio vegetale idrogenato, silice precipitata, metlidrossipropilcellulosa, glicole propilenico, titanio biossido (E 171), sodio benzoato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da batteri sensibili, quali:

infezioni delle alte vie respiratorie (infezioni otorinolaringoiatriche: otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti);

infezioni delle basse vie respiratorie (bronchiti acute e croniche, polmoniti);

infezioni dell'apparato genito-urinario (pielonefriti, cistiti, uretriti);

infezioni della pelle e dei tessuti molli (foruncolosi, piodermiti ed impetigine);

gonorrea, uretrite acuta non complicata e cervicite come farmaco di seconda scelta.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7073

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoref»

Estratto decreto NCR n. 269 del 14 maggio 2001

Specialità medicinale: ZOREF nella forma e confezione: «500 mg compresse» 12 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona, codice fiscale n. 00455000232;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dallo Società Glaxo Wellcome S.p.a. nello stabilimento sito in via Fleming n. 2 - Verona; le operazioni di controllo e confezionamento sono anche eseguite dalla medesima società nello stabilimento sito in S. Polo di Torrile (Parma), Strada Asolana 68.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, bella legge n. 537/1993:

«500 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 026917106 (in base 10), 0TPG7L (in base 32), classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acetossietilcefuroxima 601,44 mg pari a cefuroxima 500 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, sodio laurilsolfato, olio vegetale idrogenato, silice precipitata, metlidrossipropilcellulosa, glicole propilenico, titanio biossido (E 171), sodio benzoato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da batteri sensibili, quali:

infezioni delle alte vie respiratorie (infezioni otorinolaringoiatriche: otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti);

infezioni delle basse vie respiratorie (bronchiti acute e croniche, polmoniti):

infezioni dell'apparato genito-urinario (pielonefriti, cistiti, uretriti);

infezioni della pelle e dei tessuti molli (foruncolosi, piodermiti ed impetigine);

gonorrea, uretrite acuta non complicata e cervicite come farmaco di seconda scelta.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Distrobian»

Estratto decreto n. 78 dell'11 maggio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario DISTROBIAN fino ad ora registrata a nome della societa Basf Labiana S.a., Can Parellada, Calle Venus, 26 Terrassa, Barcellona, Spagna, è ora trasferita alla Società Labiana life sciences S.a. Can Parellada, Calle Venus, 26 Terrassa, Barcellona, Spagna, rappresentata in Italia dalla Vaas S.r.l., via Siena, 268 Capocolle di Bertinoro (Forlì), la produzione continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzata fatta salva la modifica di denominazione suddetta.

I lotti già prodotti possono esere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Labhidro AD3E 100N».

Estratto decreto n. 79 dell'11 maggio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario LABHIDRO AD3E 100N fino ad ora registrata a nome della società Basf Labiana S.a., Can Parellada, Calle Venus, 26 Terrassa, Barcellona, Spagna.

È ora trasferita alla società Labiana Life Sciences S.a., Can Parellada, Calle Venus, 26 Terrassa, Barcellona, Spagna, rappresentata in Italia dalla Vaas S.r.l., via Siena, 268 - Capocolle di Bertinoro (Forlì), la produzione continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzata fatta salva la modifica di denominazione suddetta.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6569

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Feradit iniettabile».

Estratto decreto n. 80 dell'11 maggio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario FERADIT INIETTABILE fino ad ora registrata a nome della società Basf Labiana S.a., Can Parellada, Calle Venus, 26 Terrassa, Barcellona, Spagna.

È ora trasferita alla società Labiana Life Sciences S.a., Can Parellada, Calle Venus, 26 Terrassa, Barcellona, Spagna, rappresentata in Italia dalla Vaas S.r.l., via Siena, 268 - Capocolle di Bertinoro (Forlì), la produzione continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzata fatta salva la modifica di denominazione suddetta.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6567

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenol»

Estratto decreto n. 81 del 15 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario FLUBENOL pasta per cani e gatti nella confezione siringa da 7,5 ml - A.I.C. n. 100002017.

Titolare A.I.C.: ditta Janssen - Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano) via Michelangelo Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Modifiche apportate: composizione: la composizione della specialità medicinale per uso veterinario suindicata ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: flubendazolo 44 mg;

eccipienti: glicerolo 378 mg; carbomer 4 mg; metil-para-idrossibenzoato 1,8 mg; propil-para-idrossibenzoato 0,2 mg; sodio idrossido 0,5 mg; acqua depurata q.b. a 1 ml.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: siringa contenente 22,5 ml di pasta - A.I.C. n. 100002029.

È altresì autorizzata la sostituzione del polietilene HDPE con il polietilene LDPE quale materiale di confezionamento del corpo della siringa.

Altre modifiche: è autorizzata la variazione delle procedure di prova sul prodotto finito.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

01A6563

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Medistin 120»

Estratto decreto n. 85 del 22 maggio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario MEDISTIN 120 fino ad ora registrata a nome della società I.Z.A. S.r.l. di Forlì, è ora trasferita alla società Chemifarma S.p.a. con sede in Forli, codice fiscale n. 00127990406.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi per uso veterinario «Medistin 120» devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti il titolare A.I.C. e l'officina di produzione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6566

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Chemifarma».

Estratto decreto n. 86 del 22 maggio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato per uso veterinario COLISTINA SOLFATO 12% CHEMIFARMA, fino ad ora registrato a nome della società I.Z.A. S.r.l. di Forlì, è ora trasferita alla società Chemifarma S.p.a., con sede in Forlì, codice fiscale n. 00127990406.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servidei, 16.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato per uso veterinario «Colistina solfato 12% Chemifarma» devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti il titolare A.I.C. e l'officina di produzione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6568

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tauro»

Estratto decreto n. 256 del 10 maggio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa n. 35, Muggiò - Milano, con codice fiscale n. 08501270154.

Medicinale: TAURO.

Confezione:

A.I.C. n. 026772020 - «Mite» 20 capsule 150 mg;

A.I.C. n. 026772032 - 20 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 026772057 - «500 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato.

È ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene - Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

Produzione, controllo e confezionamento: rimane confermata la produzione in bulk ed il controllo della confezione «500 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 026772057) presso l'officina Valpharma S.a., con sede in Serravalle, via Ranco n. 112, Repubblica di San Marino. È sostituita l'officina farmaceutica Knoll Farmaceutici S.p.a. con l'officina di produzione Teofarma S.r.l., sita in Pavia, viale Certosa n. 8/A, per la produzione in bulk, il confezionamento ed il controllo delle presentazioni «Mite» 20 capsule 150 mg (A.I.C. n. 026772020) e 20 capsule 250 mg (A.I.C. n. 026772032) ed il confezionamento ed il controllo della confezione «500 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule a rilascio modificato (A.I.C. n. 026772057).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7080

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eudigox»

Estratto decreto n. 258 del 10 maggio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a., con sede in Palazzo Volta - Via F. Sforza, Basiglio - Milano, con codice fiscale n. 00735390155.

Medicinale: EUDIGOX.

Confezione:

A.I.C. 014166033 - 40 capsule 0,100 mg;

A.I.C. 014166045 - 40 capsule 0,200 mg.

È ora trasferita alla società: Teoparma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene - Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefovis»

Estratto provvedimento n. 280 del 10 maggio 2001

Società EG S.p.a. via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Specialità medicinale CEFOVIS:

1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml, A.I.C. n. 033576024/G.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cefovis», 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml, A.I.C. n. 033576024/G, prodotti anteriormente all'11 dicembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 889 del 16 ottobre 2000, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 9 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Recordati».

Estratto provvedimento n. 282 del 10 maggio 2001

Società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Specialità medicinale ACICLOVIR RECORDATI, 250 mg polvere per soluzione iniettabile, 5 fiale IV, A.I.C. n. 033672027.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Aciclovir Recordati», 250 mg polvere per soluzione iniettabile, 5 fiale IV, A.I.C. n. 033672027, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 900 del 16 ottobre 2000, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 9 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6773

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sedatol»

Estratto provvedimento n. 285 del 10 maggio 2001

Specialità medicinale SEDATOL:

sciroppo 150 g, A.I.C. n. 008081034;

30 capsule, A.I.C. n. 008081046.

Società EG S.p.a. via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sedatol», sciroppo 150 g, A.I.C. n. 008081034, «Sedatol» 30 capsule, A.I.C. n. 008081046, prodotti anteriormente al 22 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 997 del 1º dicembre 2000, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 21 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A6774

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Candur Cel»

Estratto decreto R. 74 del 10 maggio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica CANDUR CEL vaccino contro il cimurro, l'epatite infettiva e la leptospirosi del cane.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale n. 01148879155.

Produttore: officina Intervet international GmbH - Marburg (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 dose con siringa (1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente da 1 ml), A.I.C. n. 100120017;

10 dosi con siringa (10 flaconi liofilizzato + 10 flaconi solvente da 1 ml), A.I.C n. 100120029;

10 dosi (10 flaconi liofilizzato + 10 flaconi solvente da 1 ml), A.I.C. n. 100120043;

50 dosi (50 flaconi liofilizzato + 50 flaconi solvente da 1 ml), A.I.C. n. 100120068;

100 dosi (100 flaconi liofilizzato + 100 flaconi solvente da 1 ml), A.I.C. n. 100120070.

Composizione: flacone liofilizzato (1 dose) contiene:

virus del cimurro (ceppo Rockbor), attenuato almeno $10^{3.0}$ $DICT_{50}$, virus dell'epatite infettiva del cane, inattivato almeno 1:80 (titolo nel test di fissazione del complemento), germi inattivati di L. canicola almeno $2x10^{8}$, germi inattivati di L.icterohemorrhagiae almeno $2x10^{8}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti, flacone di solvente (1 ml) contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani nei confronti del cimurro, epatite contagiosa e leptospira.

Validità: 30 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A6560

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Candurage Cel»

Estratto decreto R. 76 del 10 maggio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica «CANDURAGE CEL vaccino contro il cimurro, l'epatite infettiva, la leptospirosi e la rabbia del cane.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: officina Intervet international GmbH - Marburg (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 dose con 1 siringa (1 flacone liofilizzato + 1 flacone solvente da 1 ml), A.I.C. n. 101393027;

5 dosi con 5 siringhe (5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente da 1 ml), A.LC. n. 101393015;

Composizione: flacone liofilizzato (1 dose) contiene:

virus del cimurro (ceppo Rockborn), attenuato almeno $10^{3.0}$ $DICT_{50}$, virus dell'epatite infettiva del cane, inattivato almeno 1:80 (titolo nel test di fissazione del complemento), L. canicola inattivata almeno $2x10^{8}$ microorganismi. L. icterohemorrhagiae inattivata $2x10^{8}$ microorganismi, virus della rabbia, inattivato 1U.I.;

flacone di solvente (1 ml) contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cani nei confronti del cimurro, epatite contagiosa, rabbia e leptospira.

Validità: 30 mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A6561

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Felirab»

Estratto decreto R. 82 del 15 maggio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica FELIRAB vaccino contro la gastroenterite infettiva e la rabbia del gatto.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Milano, via Brembo 27 codice fiscale n. 01148870155.

Produttori: officina Intervet international GmbH - Marburg (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 dosi con 10 siringhe (10 flaconi liofilizzato + 10 flaconi solvente da 1 ml) A.I.C. n. 101396012.

Composizione: flacone liofilizzato (1 dose) contiene:

virus della gastroenterite infettiva (ceppo BW), attenuato almeno $10^{3.5}$ $DICT_{50}$, virus della rabbia (ceppo LEP), inattivato 1 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti, flacone di solvente (1 ml) contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei gatti cani nei confronti della gastroenterite infettiva e la rabbia.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A6564

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio di tutela del salame d'oca di Mortara, con sede in Mortara (Pavia) e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME D'OCA DI MORTARA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» è riservata al prodotto di salumeria cotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. Materia prima: il salame d'oca di Mortara IGP è costituito da:

a) carne di oche nate allevate e macellate nell'ambito dei territori delle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Le oche, durante il periodo di finissaggio (ultimi tre mesi), devono essere alimentate esclusivamente con foraggi verdi e granaglie. L'animale macellato deve avere un peso medio non inferiore a quattro chilogrammi;

b) carne di suini nati, allevati e macellati nell'ambito dei territori delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto, Umbria, che deve essere ottenuta secondo le modalità previste dai disciplinari del prosciutto di Parma denominazione origine protetta e/o prosciutto San Daniele denominazione origine protetta.

2. Caratteristiche del prodotto: il «Salame d'oca di Mortara» IGP all'atto della immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e merceologiche:

caratteristiche organolettiche:

a) consistenza: l'impasto è consistente ed omogeneo e non deve sbriciolarsi;

b) aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea; la pelle dell'oca, quale involucro, deve rimanere al taglio ben aderente all'impasto ottenuto;

c) colore della fetta: rosso scuro corrispondente alla carne d'oca, rosso tenue corrispondente alla carne di suino, bianco corrispondente al grasso di suino;

d) odore: il profumo è fine e delicato, caratterizzato dalla presenza di spezie;

e) sapore: il sapore è dolce e delicato, tipico della carne d'oca;

caratteristiche merceologiche:

a) la pezzatura dell'insaccato deve avere un peso non inferiore a 0,3 chilogrammi e non superiore a 4 chilogrammi;

caratteristiche fisico-chimiche dell'impasto:

a) proteine totali: 17% minimo;

b) rapporto grasso-proteine: max 1,8;

c) rapporto collagene-proteine: max 0,3;

d) rapporto acqua-proteine: max 3;

e) pH: maggiore/uguale 5.

Art. 3.

Zona di produzione

L'indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» è riservata al salame le cui fasi di lavorazione e trasformazione hanno luogo nella zona tipica individuata geograficamente dall'insieme degli attuali confini, comprendente i seguenti comuni: Alagna Lomellina, Albonese, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castellaro de' Giorgi, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo Lomellina, Dorno, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Groppello Cairoli, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio Lomellina, Rosasco, Sannazzaro Dé Burgondi, Sartirana Lomellina, S. Angelo Lomellina, S. Giorgio Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Vigevano, Zeme Lomellina e Zerbolò, tutti facenti parte della Lomellina in provincia di Pavia.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Salame ed oca sono due termini che evocano gusti e sapori solitamente poco affini, per sensazioni e ricordi. Ma non ovunque: in Lomellina, la zona della provincia di Pavia compresa tra il Po a sud, il Ticino a est ed il Sesia a ovest, il cui centro storico e geografico è la città di Mortara, i due principi della cucina così diversi fra di loro trovano una sintesi in quello che viene definito appunto «Salame d'oca di Mortara». Un prodotto che ha tradizioni lontane; già dal XV secolo si lega con la presenza nella zona di comunità ebraiche. È dall'inizio del '900 che, da specialità locale, l'insaccato viene conosciuto da un pubblico più vasto, per passare poi ad avere sempre maggiore notorietà, grazie alla promozione sviluppata dal consorzio di tutela e valorizzazione.

Art. 5.

Metodo di elaborazione

Il salame d'oca di Mortara IGP deve essere prodotto in base alle seguenti disposizioni:

a) i tagli di carne che devono essere impiegati sono costituiti dalle seguenti parti:

30/35% dalle parti magre dell'oca;

30/35% dalle parti magre del suino, quali coppa del collo e/o spalla e/o altre parti magre;

30/35% dalle parti grasse del suino, quali pancetta e/o guanciale;

b) la pelle dell'oca, opportunamente salata, rifilata e cucita con spago di cotone, è utilizzata quale involucro che deve contenere l'impasto del salame;

c) assume la forma del collo dell'oca e/o la forma tubolare se insaccato nella pelle del dorso e del ventre;

d) è proibito l'uso di involucri artificiali o di pelle di altri volatili o di altri animali;

e) la grana della carne e del grasso costituenti la pasta del salame deve derivare dall'impiego di un tritacarne con stampo avente fori da 8 a 10 millimetri;

f) la miscela di salagione deve essere costituita esclusivamente da sale marino, nitrati e/o nitriti per quanto consentito dalla legge, pepe, aromi naturali vari;

g) il prodotto, dopo insaccato, deve essere opportunamente forellato e legato;

h) il prodotto deve rimanere in locali aerati ad una temperatura variabile tra i 14 e i 18 gradi per un periodo minimo da 1 a 3 giorni in relazione alla pezzatura;

i) dopo l'asciugatura viene sottoposto a cottura in apposita caldaia a temperatura media di 80 gradi centigradi necessaria a raggiungere la temperatura al cuore di circa 72/75 gradi e successivamente raffreddato;

l) il salame d'oca di Mortara IGP viene commercializzato intero o affettato, confezionato in confezioni ermetiche idonee o sottovuoto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Se le oche sono sempre state un animale domestico molto comune in tutto il nord-Italia, in nessun altro luogo è stato creato un prodotto simile al «Salame d'oca di Mortara», se non in Lomellina. Qui le oche hanno trovato da sempre un habitat adatto per il loro allevamento ed hanno costituito per le popolazioni locali una fonte alimentare molto importante. In Lomellina l'allevamento dell'oca ha tradizioni antichissime. In questa zona, da sempre, vi è abbondanza di acquitrini e ristagni d'acqua, nonché di vaste distese di terreno non coltivato; le oche, infatti, cibandosi di sterpaglie, foraggi verdi e granaglie, non hanno bisogno di essere allevate in modo intensivo, ma possono vivere allo stato brado. Proprio per questo La Lomellina si presta ad accogliere numerosi allevamenti di oche. In questa zona si è consolidata la tradizionale produzione del «Salame d'oca di Mortara» grazie alla capacità degli operatori locali che hanno messo a punto peculiari tecniche di preparazione e stagionatura del prodotto in questione.

Pertanto il fattore ambientale e le capacità tecniche degli operatori locali rimangono elementi fondamentali e insostituibili.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori:

a) iscrizione degli allevatori di oche, dei fornitori di materie prime, dei macellatori di oche e di suini, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi detenuti dall'organismo di controllo indicato all'art. 7 del presente disciplinare;

b) denuncia delle produzioni di materie prime, di prodotto trasformato e confezionato al citato organismo di controllo;

c) tenuta di appositi registri di produzione e confezionamento.

Art. 7.

Controlli

I controlli di cui all'art. 10 del regolamento n. 2081/92, sono effettuati da un organismo privato autorizzato, in possesso dei requisiti di cui alle norme EN45011.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Sulle confezioni di vendita devono essere indicati in carattere di stampa chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compaia in etichetta, la dicitura «Salame d'oca di Mortara» e la dizione «Indicazione geografica protetta».

In etichettatura, in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta, deve figurare il logo, ovvero il simbolo distintivo dell'I.G.P. «Salame d'oca di Mortara», la cui descrizione, raffigurazione ed indici colorimetrici sono riportati nel manuale grafico allegato al presente disciplinare.

MANUALE GRAFICO DEL LOGO
DEL SALAME D'OCA DI MORTARA

Il logo del salame d'oca di Mortara IGP è composto da un sigillo ovale (dimensioni 12,5×9) di colore azzurro (cyan 72%, magenta 48%, nero 9%). All'interno compare la raffigurazione grafica della Lomellina colorata in verde (cyan 100%, magenta 24%, giallo 100%, nero 2%), un'oca di colore bianco con sfumature grigie, con becco e zampe di color arancione (cyan 6%, magenta 75%, giallo 55%, nero 2%). Compare inoltre l'abazia di Sant'Albino e due spighe di riso di

colore giallo (cyan 2%, magenta 17%, giallo 92%, nero 2%) con sfumature bianche. Si può notare la scritta «Salame d'oca di Mortara» che riporta contorni neri (cyan 90%, magenta 70%, giallo 80%, nero 98%). Il tipo di carattere utilizzato per la scritta «Salame d'oca di» è «Arial bold», mentre la scritta «Mortara» è «Handel gotic». All'interno del marchio del salame d'oca di Mortara è apposto nel campo azzurro il simbolo comunitario previsto dal regolamento n. 1726/98 per i prodotti a «Indicazione geografica protetta».

01A6758

AUTORITÀ DI BACINO DEL RENO

Adozione del progetto di piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno ha adottato nella seduta dell'8 giugno 2001 il progetto di piano di stralcio in oggetto.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione presso la regione Emilia-Romagna - Servizio difesa del suolo, via dei Mille n. 21 - Bologna; la regione Toscana - Area tutela del territorio, via di Novoli n. 26 - Firenze; e, per le parti di rispettiva competenza territoriale, le province di Bologna, Ferrara, Firenze, Modena, Prato, Pistoia e Ravenna negli orari di ufficio.

Osservazioni possono essere inoltrate alle regioni Emilia-Romagna e Toscana in relazione alla competenza territoriale entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

01A6978

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, concernente: «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, redatto nella forma sopra riportata, sia nel sommario che a pag. 8, prima colonna, è da intendersi formulato come segue: «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e *revisione* del relativo statuto».

01A7273

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651147/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.